

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 13 agosto 2013

Aoste, le 13 août 2013

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione - Affari legislativi
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA
Tel. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail: bur@regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région - Affaires législatives
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE
Tél. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail: bur@regione.vda.it
Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2799 a pag. 2801

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme attuazione —
Leggi e regolamenti regionali —
Corte costituzionale 2802
Atti relativi ai referendum —

PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione 2812
Atti degli Assessori regionali —
Atti del Presidente del Consiglio regionale —
Atti dei dirigenti regionali 2814
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale 2816
Avvisi e comunicati —
Atti emanati da altre amministrazioni 2821

PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi —
Bandi e avvisi di gara —

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2799 à la page 2801

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application —
Lois et règlements —
Cour constitutionnelle 2802
Actes relatifs aux référendums —

DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région 2812
Actes des Assesseurs régionaux —
Actes du Président du Conseil régional —
Actes des dirigeants de la Région 2814
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional 2816
Avis et communiqués —
Actes émanant des autres administrations 2821

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours —
Avis d'appel d'offres —

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Ricorso n. 73 depositato il 10 luglio 2013.

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale. pag. 2802

Sentenza n. 238. Anno 2013.

Publicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale. pag. 2804

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

**ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Decreto 17 luglio 2013, n. 321.

Arrêté n° 321 du 17 juillet 2013,

Subconcessione, per la durata di anni trenta, alla società Courmayeur Mont Blanc Funivie s.p.a., di derivazione d'acqua dal pozzo ubicato in loc. Zerotta del comune di COURMAYEUR, ad uso innevamento artificiale.

accordant pour trente ans à Courmayeur Mont-Blanc Funivie SpA l'autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux du puits situé à Zerotta, dans la commune de COURMAYEUR, pour l'enneigement artificiel.

pag. 2812

page 2812

Decreto 19 luglio 2013, n. 328.

Arrêté n° 328 du 19 juillet 2013,

Delega all'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Sig. Luca BIANCHI, per la firma dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 recante "Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale", come successivamente modificata ed integrata.

portant délégation à l'assesseur au territoire et à l'environnement, Luca BIANCHI, à l'effet de signer les actes visés au quatrième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 (Réglementation des activités de vol alpin visant à la sauvegarde du milieu) modifiée et complétée.

pag. 2813

page 2813

Decreto 19 luglio 2013, n. 329.

Arrêté n° 329 du 19 juillet 2013,

Delega all'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Sig. Luca BIANCHI, per la firma dei provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10 recante "Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione".

portant délégation à l'assesseur au territoire et à l'environnement, Luca BIANCHI, à l'effet de signer les actes visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2008 (Dispositions visant à la protection des fossiles et des minéraux de collection).

pag. 2813

page 2813

Decreto 25 luglio 2013, n. 335.

Delega all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Sig. Marco VIÉRIN, per la firma dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

pag. 2814

ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 17 luglio 2013, n. 2984.

Autorizzazione alle società DEVAL S.P.A, per l'ampliamento e l'esercizio provvisorio della cabina elettrica denominata "Proussaz" facente parte della linea elettrica esistente n. 0109 in comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES.

pag. 2814

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 28 giugno 2013, n. 1146.

Rilascio in sanatoria, alla Società f.lli Ronc s.r.l. con sede legale a INTROD, dell'autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 per il rinnovamento e l'esercizio dell'impianto idroelettrico con opere di derivazione dal Rû Buillet e dal Grand-Rû d'Introd, in comune INTROD, e centrale di produzione denominata "Les Écureuils", ubicata in località Condy del comune medesimo.

pag. 2816

Deliberazione 12 luglio 2013, n. 1182.

Espressione dell'intesa, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, nonché dell'art. 51 del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, in ordine all'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria nel comune di SARRE in corrispondenza dell'intersezione tra la strada statale 26 della Valle d'Aosta con la strada comunale al KM 106+650, proposta da ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

pag. 2817

Deliberazione 19 luglio 2013, n. 1192.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015, ad integrazione di stanziamenti di spese im-

Arrêté n° 335 du 25 juillet 2013,

portant délégation à l'assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco VIÉRIN, à l'effet de signer les actes visés au troisième alinéa de l'art. 5 et au quatrième alinéa de l'art. 6 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route).

page 2814

ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 2984 du 17 juillet 2013,

autorisant DEVAL SpA à agrandir et à exploiter à titre provisoire le poste dénommé «Proussaz» (ligne électrique n° 0109), dans la commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.

page 2814

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1146 du 28 juin 2013,

portant délivrance, à titre de régularisation, de l'autorisation unique visée au décret législatif n° 387/2003 à F.lli Ronc srl, dont le siège social est à INTROD, en vue du réaménagement et de l'exploitation de l'installation hydroélectrique comprenant une prise d'eau sur le ru Buillet et une sur le Grand-Ru d'Introd, dans la commune d'INTROD, ainsi que la centrale de production dénommée «Les Écureuils», située à Condy, dans ladite commune.

page 2816

Délibération n° 1182 du 12 juillet 2013,

portant expression de l'accord, au sens de l'art. 30 de la LR n° 11 du 6 avril 1998 et de l'art. 51 du DPR n° 182 du 22 février 1982, relatif à l'approbation du projet définitif des travaux de réalisation d'un giratoire à la hauteur du croisement entre la route nationale n° 26 de la Vallée d'Aoste et la route communale (PK 106+650), dans la commune de SARRE, proposé par ANAS SpA - Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

page 2817

Délibération n° 1192 du 19 juillet 2013,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région

previste e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa. pag. 2818

à titre de complément des crédits destinés aux dépenses imprévues et modification des budgets de gestion et de caisse. page 2818

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comitato regionale per la gestione venatoria. Deliberazione 25 giugno 2013, n. 5.

Comité régional de la gestion de la chasse. Délibération n° 5 du 25 juin 2013,

Approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2012. pag. 2821

portant approbation des comptes 2012. page 2821

Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca. Deliberazione 6 maggio 2013, n. 8.

Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste. Délibération n° 8 du 6 mai 2013,

Approvazione conto consuntivo anno 2012. pag. 2848

portant approbation des comptes 2012. page 2848

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Ricorso n. 73 depositato il 10 luglio 2013.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

del Presidente del Consiglio dei Ministri (CF 80188230587) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi n. 12,

Fax 0696514000

Ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Nei confronti

della Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.,
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della Legge Regione Valle d'Aosta n. 13 del 15 aprile 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 7 maggio 2013, recante "Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria", in quanto ai suoi:

art. 5, rubricato "Determinazioni in materia di polizia veterinaria", ove si prevede che:

"1. Sono aboliti gli obblighi e gli adempimenti in materia di polizia veterinaria di seguito elencati:

- a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini nei macelli e negli allevamenti della Regione;
- b) obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei pascoli estivi per motivi d'alpeggio di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
- c) visita veterinaria per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 42 del d.P.R. 320/1954 per i trasferimenti nell'ambito della Regione;
- d) obbligo di vigilanza annuale in allevamenti bovini e ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di sospetto;
- d) obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in assenza di restrizioni per malattie infettive;
- f) obbligo di visita veterinaria domiciliare sui bovini e gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti animali siano trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- g) nulla osta per la macellazione ad uso familiare nelle macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti;
- h) obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 320/1954, per le seguenti malattie:
 - 1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza 3, malattia delle mucose virale bovina, rinotracheite infettiva bovina e vulvovaginite pustolosa infettiva;
 - 2) distomatosi dei ruminanti;
 - 3) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
 - 4) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
 - 5) ipodermosi bovina;
 - 6) peste europea e varroasi delle api."

nonché

art. 7 comma 2, rubricato "Requisiti minimi per la protezione dei vitelli" ove si prevede che:

"2. I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo."

Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2013, perché in contrasto con gli artt. 117, comma 2, lettera q) e 117, comma 3, della Costituzione, nonché con l'art. 3 lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Con la legge in epigrafe, indicata, la Regione Valle d'Aosta si propone di abolire una serie di certificazioni ed adempimenti in materia di prevenzione ritenuti privi di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica.

Detta legge presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

- 1) L'art. 5 della legge regionale valdostana n. 13/2013 provvede depennare una serie di adempimenti in materia di polizia veterinaria. Tale disposizione, abolendo le certificazioni del veterinario dell'ASL competente in materia di movimentazione del bestiame ed eliminando sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali, eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma 1, lett. l), dello Statuto speciale valdostano in materia di "igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica", adottando norme che non sono di mera integrazione o attuazione della normativa statale di riferimento. Essa interviene in particolare su disposizioni e misure stabilite dal Regolamento di Polizia veterinaria, DPR n. 320 del 1954, e segnatamente sugli artt. 1, 2, 31, 41 e 42 di detto provvedimento, che sono riconducibili alla materia della "profilassi internazionale", riservata alla legislazione statale esclusiva dall'art. 117, comma 2, lettera q) della Costituzione, proprio al fine di assicurare un'indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale.

Codesta Corte con la recente sentenza n. 72 del 2013 ha giudicato incostituzionali analoghe disposizioni della legge della regione Basilicata 30/12/2011 n. 26, ritenendo che "si sopprime nei fatti la certificazione del veterinario della ASL competente in materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una autocertificazione. Vanno in proposito evocati i precedenti rappresentati dalle sentenze n. 12 del 2004 e n. 406 del 2005, ove, proprio con riferimento alle cautele imposte per evitare la diffusione ed il contagio della febbre catarrale dei ruminanti e degli ovini, si è richiamato il principio che devolve alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di "profilassi internazionale", con il coinvolgimento, anche, di profili riguardanti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'essa riservata alla competenza legislativa dello Stato. Appare, d'altra parte, fin troppo evidente che la normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito – in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE (si veda, da ultimo, il reg. CE 30 maggio 2012, n. 456/2012, Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale) – è destinata ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure (ad esempio in tema di programmi di prevenzione o di controllo e vigilanza), oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione. Né sembrerà superfluo ricordare, in tale quadro di riferimento, che spetta alla competenza del Ministero della salute la cura dei rapporti con rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità e con altre Agenzie ONU anche per l'attuazione di convenzioni e di programmi sanitari internazionali".

Così operando, dunque, il Legislatore regionale è incorso in una patente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q) della Carta Fondamentale, legiferando in materia espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, e dell'art. 3, comma 1, lettera l) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), adottando una norma che non è di mera integrazione o attuazione del dettato legislativo statale.

- 2) L'art. 7, comma 2, della Legge regionale n. 13/2013, stabilendo che "I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferente sia alla posta fissa sia in gruppo", è in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui al D.lgs. n. 126 del 2011, di "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli", il quale nell'Allegato 1, punto 8, stabilisce che "I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte".

Di conseguenza la disposizione regionale in esame eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma 1, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Valle d'Aosta) in materia di "igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica" – introducendo una norma che non si limita alla mera integrazione ed attuazione di Leggi della Repubblica - e viola altresì l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, derogando i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di tutela della salute.

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della Legge regione Valle d'Aosta n. 13 del 15 aprile 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 7 maggio 2013 recante "Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria", nell'art. 5, rubricato "Determinazioni in materia di polizia veterinaria" nonché nell'art. 7, comma secondo, rubricato "Requisiti minimi per la protezione degli vitelli".

Roma, 5 luglio 2013.

Diana RANUCCI
Avvocato dello Stato

Sentenza n. 238. Anno 2013.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

Franco GALLO;

Giudici:

Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, 9 e 10 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 31 luglio 2012 (recte: 1° agosto 2012), n. 27, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29-31 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 6 novembre 2012 ed iscritto al n. 177 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria NAPOLITANO;
uditi l'avvocato dello Stato Stefano VARONE per il Presidente del Consiglio dei ministri
e l'avvocato Francesco Saverio MARINI per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso spedito per la notifica il 29 ottobre 2012, ricevuto il successivo 31 ottobre, e depositato il 6 novembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 31 luglio 2012 (recte: 1° agosto 2012), n. 27, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio». In particolare sono impugnati l'articolo 3, comma 1, lettere g), h), k), q) ed r), e gli articoli 9 e 10 della citata legge regionale.
Secondo il ricorrente, gli artt. 3, 9 e 10 della citata legge regionale n. 27 del 2012, nel modificare alcune norme della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), si porrebbero in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, con le norme interposte di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 Cost. – vale a dire con gli artt. 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13), e con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni) – nonché con l'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della regione Valle d'Aosta).
- 1.1. Il Presidente del Consiglio, al riguardo, premette che – sebbene alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sia stata riconosciuta dall'art. 2, comma 1, lettera q), dello statuto speciale, la potestà di emanare norme legislative nella materia della tutela del paesaggio – il medesimo articolo ha, però, previsto che tale potestà debba essere esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli

interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Inoltre, prosegue il ricorrente, la Corte costituzionale ha affermato la natura di norme di grande riforma economica e sociale – come tali, pertanto, opponibili anche alla potestà normativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano – di diverse disposizioni contenute nel d.lgs. n. 42 del 2004.

In particolare e proprio riguardo alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, questa Corte, con la sentenza n. 164 del 2009, ha verificato la compatibilità di talune norme della Regione con la potestà legislativa primaria ad essa attribuita dallo Statuto di autonomia, tra queste l'art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, norma di grande riforma economico-sociale, che individua le aree tutelate per legge, finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.

La sentenza n. 207 del 2012, poi, – prosegue il ricorrente – pronunciata nei confronti della Provincia autonoma di Trento, ha stabilito che spetta allo Stato il potere di disciplinare il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, poiché si è in presenza di una normativa volta a predisporre «modelli procedurali semplificati, in grado di accelerare i tempi che siano, nel contempo, uniformi su tutto il territorio nazionale». Infine, con la recente sentenza n. 164 del 2012, si sono ribadite «le esigenze di uniformità della disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale, tanto da giustificare – grazie al citato parametro (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) – che si impongano anche all'autonomia legislativa delle Regioni. Nella disposizione censurata, prosegue la sentenza, si ravvisa l'esigenza (comune, per gli argomenti sopra esposti, ai provvedimenti di semplificazione amministrativa, a prescindere dalla materia sulla quale vengano ad incidere) «di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome»».

- 1.2. Ciò premesso, l'Avvocatura generale dello Stato passa ad esporre, nel merito, i profili di illegittimità costituzionale che i censurati articoli presenterebbero.

In particolare, per il Presidente del Consiglio, il citato art. 3, al comma 1, nel sostituire l'art. 4 della precedente legge regionale n. 18 del 1994, verrebbe ad ampliare le tipologie degli interventi per i quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, stabilendo che non è richiesta tale autorizzazione:

«g) per gli interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti e siano stati preventivamente concertati con le strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di beni culturali, e qualora siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile;

h) per gli interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali;

k) per la collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radio-telecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio-telecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

q) per la realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945;

r) per la sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante».

- 1.3. L'articolo 10 della citata legge regionale, poi, secondo l'Avvocatura dello Stato, introducendo l'art. 11-ter nella legge regionale n. 18 del 1994, verrebbe a prevedere che, con delibera della Giunta regionale, siano fissati «limiti qualitativi e quantitativi, ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3», il quale, a sua volta, individua un elenco di interventi per i quali i Comuni sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalla legge.

- 1.3.1. Entrambe le disposizioni – secondo il ricorrente – verrebbero a privare del requisito dell'autorizzazione paesaggistica numerosi interventi che, al contrario, l'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 subordina ad autorizzazione paesaggistica o ad autorizzazione paesaggistica semplificata (disciplinata, per gli interventi di lieve entità, dal d.P.R. n. 139 del 2010).

Pertanto, secondo il ricorrente, le norme regionali censurate – sia esentando dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica una serie di interventi per i quali il codice dei beni culturali espressamente la prevede, sia delegando alla Giunta regionale la possibilità di stabilire i «limiti qualitativi e quantitativi» per l'applicabilità della autorizzazione paesaggistica – si porrebbero in contrasto con l'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e verrebbero di fatto a restringere l'ambito della tutela prevista dal legislatore statale in tale materia, risultando così lesivi degli standard minimi di tutela del paesaggio (necessariamente eguali su tutto il territorio nazionale), i quali, in quanto riconducibili alle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, debbono essere rispettati anche dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, sia pur nell'esercizio della sua potestà legislativa primaria, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto di autonomia.

- 1.4. Infine, per il Presidente del Consiglio, anche l'art. 9 della citata legge regionale, sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto – introducendo l'articolo 11-bis nella legge regionale n. 18 del 1994, il quale stabilisce, al comma 2, che la Commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti relativamente alle istanze in merito alla «conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie» – risulterebbe in contrasto con l'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, ai sensi del quale, in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di paesaggio, «il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese».

Il ricorrente, al riguardo, precisa che la sanzione pecuniaria è stata prevista solo nei casi in cui risulti possibile rilasciare l'autorizzazione in sanatoria (in sostanza, quando non vi sia stato un aumento di volume e di superficie e, conseguentemente, si possa ritenere che l'impatto paesaggistico risulti assai limitato e l'attendibilità di una valutazione di compatibilità possa essere valutata anche a posteriori) e, comunque, fermo restando il preventivo accertamento della compatibilità dal punto di vista paesaggistico degli interventi.

Pertanto, il citato art. 9, poiché privilegierebbe i provvedimenti sanzionatori pecuniari al posto di quelli demolitori di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, verrebbe anch'esso a violare l'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., nonché risulterebbe lesivo degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, da considerarsi norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che, secondo il dettato dell'art. 2 dello Statuto di autonomia, la Regione autonoma è tenuta a rispettare nell'esercizio della sua potestà legislativa primaria.

2. Si è costituita la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, chiedendo che il ricorso sia respinto, in quanto infondato per i motivi di seguito esposti.

2.1. Secondo la Regione resistente, in primis, destituite di ogni fondamento sarebbero le eccezioni di illegittimità costituzionale avanzate dal ricorrente nei confronti dell'art. 3 della legge regionale censurata n. 27 del 2012.

La ratio della ricordata disposizione, a parere della resistente, non sarebbe quella – sostenuta dal ricorrente – di ampliare il novero degli interventi “esenti” da autorizzazione paesaggistica, ma unicamente quella diretta a semplificare gli adempimenti posti a carico dei cittadini nei casi di interventi di minore entità (volti, quindi, a produrre impatti meno significativi sull'assetto paesistico-territoriale della Regione), tenendo anche presente che tali interventi sono previsti e disciplinati nell'ambito degli strumenti attuativi dei piani regolatori urbanistici già concordati con la Soprintendenza regionale in base alle procedure previste dagli artt. 49, 50 e 52 della legge regionale n. 11 del 1998 e che gli stessi rientrerebbero nei cosiddetti «interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo di modesta entità», come tali idonei ad alterare lo stato dei luoghi e l'assetto paesaggistico, la cui previsione, si noti bene, si configura in termini di specificazione della più ampia categoria disciplinata dall'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, rubricato, appunto, «Interventi non soggetti ad autorizzazione». Poiché – prosegue la resistente – la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste gode di potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio (ex art. 2 dello Statuto speciale), la disciplina regionale impugnata risulta pienamente conforme alla Costituzione e ai principi dell'ordinamento, nonché alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, trattandosi di una normativa che non comporta alcuna arbitraria restrizione degli standard di tutela paesaggistica previsti dal legislatore statale.

2.1.1. Né, secondo la Regione, potrebbe essere portata a sostegno della illegittimità della norma censurata quanto affermato nella sentenza n. 207 del 2012, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato che spetta allo Stato disciplinare, anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, risultando la stessa inconferente alla fattispecie oggi in esame.

2.2. Ugualmente priva di fondamento sarebbe la censura rivolta all'art. 10 della citata legge regionale, poiché erroneamente il Presidente del Consiglio riterrebbe che tale disposizione – delegando alla Giunta regionale la possibilità di stabilire “limiti qualitativi e quantitativi” all'applicabilità della autorizzazione paesaggistica – sarebbe «suscettibile di comportare una restrizione dell'ambito di tutela prevista dal legislatore statale», con conseguente lesione, ancora una volta, dell'art. 117, comma secondo, lettere m) ed s), Cost., nonché della disciplina prevista sia dal d.lgs. n. 42 del 2004, sia dal d.P.R. n. 139 del 2010.

La norma in oggetto, al contrario, viene a stabilire che la Giunta, con sua delibera, possa solo specificare quali siano gli interventi che necessitano del titolo autorizzativo, in modo da vincolare le Amministrazioni comunali delegate al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri prescritti dalla legge, che dovranno, dunque, attenersi alle prescrizioni stabilite dalla Giunta, assicurando, così, uniformità ed omogeneità degli standard di tutela paesaggistica su tutto il territorio regionale.

2.3. Non fondata, infine, sarebbe anche la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente nei confronti dell'art. 9, comma 2, della legge regionale impugnata, il quale introducendo l'art. 11-bis nella legge reg. n. 18 del 1994, viene a prevedere che la Commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla «conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie», in quanto basata su una errata lettura della norma impugnata da parte del Governo.

Infatti, secondo la difesa regionale, sarebbe proprio la norma interposta considerata violata, cioè l'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, a prevedere la possibilità di applicare, nei confronti del trasgressore, una sanzione pecuniaria in alternativa all'ordine di rimessione in pristino, qualora il medesimo abbia violato gli «obblighi e gli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza», del codice, come si desumerebbe facilmente dal tenore letterale della norma statale. Pertanto, risulterebbe del tutto evidente la non fondatezza della censura mossa dal ricorrente, tenendo altresì presente che «i casi in cui il legislatore statale ammette la sanzione pecuniaria – ovvero quelli di violazione di modesta entità o quelli di irreversibilità dell'intervento eseguito in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica – coincidono esattamente con quelli previsti dalla legislazione regionale in materia e, segnatamente, dalla legge regionale n. 1 del 2004, “Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta”, legge, peraltro, mai impugnata dal Governo e dunque pienamente valida ed efficace».

3. In prossimità della data fissata per l'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria in replica all'atto di costituzione della difesa della Regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

- 3.1. Relativamente all'art. 3 della legge regionale n. 27 del 2012, il ricorrente contesta la tesi sostenuta dalla Regione secondo cui la disciplina di cui al predetto articolo non verrebbe a prevedere restrizioni degli standard di tutela paesaggistica previsti dal legislatore statale, riferendosi la stessa solo ad interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo di modesta entità, come tali configurati solamente come specificazione della categoria disciplinata dall'art. 149 del codice per i beni e le attività culturali e il paesaggio.
- Al riguardo, l'Avvocatura dello Stato opera una ricostruzione della complessiva disciplina del d.lgs. n.42 del 2004 al fine di evidenziare i passaggi procedurali previsti per la concessione dell'autorizzazione paesaggistica, nonché le ipotesi in cui è possibile procedere alla stessa con un regime semplificato.
- In proposito, si sottolinea come nel nuovo quadro normativo (completato dalla riforma del 2008 che ha introdotto il regime semplificato di cui all'art. 146, comma 9, ultima parte) l'organo statale non sia più un soggetto con compiti di garanzia della legittimità, bensì sia un organo titolare di un potere consultivo obbligatorio all'interno di un provvedimento autorizzatorio. Ciò comporterebbe l'effetto di estendere le valutazioni della Sovrintendenza al di là dei profili di legittimità dell'azione amministrativa, sino all'ambito del merito della scelte operate dalla Regione o dall'ente locale, con tutto ciò che ne deriva in termini in obbligo di motivazione e di sindacabilità giurisdizionale della scelta eventualmente difforme.
- 3.1.1. Ne conseguirebbe che questo assetto regolativo non lascia ambiti di modifica alla legislazione regionale neppure in termini di specificazione di previsioni contenute nella legislazione statale.
- Da qui un giudizio di illegittimità della norme regionale impugnata, espressamente motivato dal rilievo che la previsione di cui all'art. 149, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 consente solo gli interventi rivolti alla conservazione ed al miglioramento degli edifici, con i limiti del divieto di alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici stessi.
- Al contrario, gli interventi indicati alle lettere h), k), q) ed r) dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale impugnata sono suscettibili, per loro natura, di avere un impatto visibile sui luoghi protetti dal vincolo (ovvero di alterare lo stato dei luoghi e/o l'aspetto degli edifici stessi).
- 3.2. Per quanto, poi, attiene alla lettera g) del citato articolo, il ricorrente osserva come la Regione ne affermi la legittimità in quanto l'esclusione della necessità dell'autorizzazione paesaggistica deriverebbe dalla circostanza che gli interventi di cui trattasi sarebbero già previsti e disciplinati nell'ambito degli strumenti attuativi dei piani regolatori urbanistici, già verificati e concordati con la Soprintendenza regionale sulla base delle procedure stabilite dalla legislazione regionale in materia urbanistica. In merito, il ricorrente osserva come anche qui la norma regionale sia in contrasto con la previsione del codice dei beni culturali e del paesaggio; quest'ultimo, infatti, ha disciplinato anche tale ipotesi, prevedendo per questa, comunque, la necessità del provvedimento autorizzatorio.
- Logicamente, stante la specificità della fattispecie, il d.lgs. n. 42 del 2004 ha previsto una diversa forma di procedimento, nel quale il parere della competente Soprintendenza statale diviene da vincolante meramente obbligatorio; peraltro, questo procedimento semplificato è possibile solo quando siano state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati predisposte ai sensi degli artt. 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché quando il Ministero, su richiesta della Regione interessata, abbia positivamente valutato l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici ex art. 146, comma 5, seconda parte.
- 3.3. Quanto all'art. 10 della legge regionale impugnata, il ricorrente sottolinea come lo stesso sia ugualmente illegittimo, in quanto prevede la possibilità di delegare alla Giunta regionale il potere di stabilire i limiti qualitativi e quantitativi di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'art. 3 della stessa legge regionale. Ciò in palese contrasto con l'assetto complessivo della disciplina statale, tra l'altro con la previsione di poteri derogatori dalla stessa, come sopra sottolineato, del tutto esclusi dalla normativa statale. Entrambe le norme, dunque, conclude l'Avvocatura, sarebbero lesive degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale. Del resto, la normativa statale costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, che, ai sensi dell'art. 2 dello statuto d'autonomia, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è tenuta a rispettare nell'esercizio della sua potestà legislativa primaria.
- 3.4. Infine, il ricorrente contesta la legittimità dell'art. 9 della legge regionale censurata, relativo all'istituenda Commissione regionale per il paesaggio.
- Al riguardo, si osserva come sia corretto quanto affermato dalla Regione nelle sue difese, ovvero che sia l'art. 167 del codice che l'art. 9 della legge regionale impugnata prevedono l'alternatività della sanzione pecuniaria con quella demolitoria, ma si sottolinea come nella disciplina dell'art. 167 è previsto, comunque, che la scelta sia vincolata alla sussistenza o meno della possibilità del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, di cui all'art. 146, comma 4; quindi, il relativo procedimento presuppone necessariamente il parere vincolante dell'organo statale.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 31 luglio 2012 (recte: 1° agosto 2012), n. 27, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio». In particolare sono impugnati gli articoli 3, 9 e 10 della citata legge regionale.

Secondo il ricorrente, le disposizioni censurate, nel modificare alcune norme della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), si porrebbero in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettere m) ed s), della Costituzione, con le norme interposte di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 Cost. – vale a dire con gli artt. 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13), e con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni) – nonché con l'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della regione Valle d'Aosta).

- 1.1. Per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 3 della legge regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 27 del 2012, risulta costituzionalmente illegittimo – in riferimento ai sopra ricordati parametri e alle norme invocate ad integrazione degli stessi – nella parte in cui, nel sostituire l'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1994 con l'introduzione del comma 1, lettere g), h), k), q) ed r), prevede l'esenzione dall'obbligo del rilascio di autorizzazione paesaggistica per una serie di interventi che la normativa statale, invece, subordina a tale autorizzazione (art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) o ad autorizzazione paesaggistica semplificata (d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139).
- 1.2. Ugualmente in contrasto con la normativa statale sopra citata, nonché con gli standard minimi di tutela del paesaggio – valevoli su tutto il territorio nazionale e riconducibili alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è tenuta a rispettare, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto di autonomia della Regione – è, per il ricorrente, l'art. 10 della legge regionale citata, laddove, introducendo l'art. 11-ter della legge regionale n. 18 del 1994, che delega alla Giunta regionale la possibilità di stabilire «limiti qualitativi e quantitativi ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3», determina anch'esso una restrizione dell'ambito di tutela prevista dal legislatore statale.
- 1.2.1. Da ultimo, anche l'art. 9 della medesima legge regionale impugnata, secondo il Presidente del Consiglio, appare costituzionalmente illegittimo; tale disposizione, infatti, – poiché introduce, nella legge regionale n. 18 del 1994, l'art. 11-bis, il quale prevede che la Commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie, venendo, in tal modo, a privilegiare i provvedimenti sanzionatori pecuniari rispetto a quelli demolitori – viola (al pari delle due precedenti norme sopra riportate) l'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione. Detta disposizione, difatti, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, secondo il quale, in caso di violazione degli obblighi imposti dalla normativa statale in materia di paesaggio, «il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese», risultando, pertanto, lesivo degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, da considerarsi norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che, secondo il dettato dell'art. 2 dello Statuto di autonomia, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è tenuta a rispettare nell'esercizio della sua potestà legislativa primaria.
2. Le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni impugate sono fondate.
- 2.1. È da premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha già esaminato la problematica dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale – anche con specifico riferimento alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – relativamente al riparto di competenze in materia di tutela paesaggistica, dichiarando costituzionalmente illegittime norme regionali che si ponevano in contrasto con disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, qualificate norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 207 e 66 del 2012; n. 226 e n. 164 del 2009, n. 232 del 2008 e n. 51 del 2006).
Al riguardo, è stato sottolineato che il legislatore statale, tramite l'emanazione di tali norme, conserva il potere – anche relativamente al titolo competenziale legislativo «nella materia “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali» (per tutte, sentenza n. 51 del 2006) – di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, così che le norme qualificabili come «riforme economico- sociali» si impongono al legislatore di queste ultime ai sensi, per ciò che concerne la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di quanto prevede l'art. 2 dello statuto speciale, che limita l'esercizio del potere legislativo primario della Regione nella materia del «paesaggio» al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato.
- 2.1.1. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato tale illegittimità già con la più risalente sentenza n. 151 del 1986 (relativa anche a una norma regionale della Valle d'Aosta), con riferimento alle disposizioni della cosiddetta «legge Galasso», posta a tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Più recentemente, con la sentenza n. 164 del 2009, resa nei confronti della sola Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la Corte ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di numerosi commi di una norma regionale che veniva a sottrarre ai vincoli paesaggistici le zone contermini ai laghi artificiali, introducendo, pertanto, deroghe al regime vincolistico previsto dalla legislazione dello Stato in materia di aree qualificate di interesse paesaggistico e ponendosi, quindi, in contrasto con l'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, per il quale deve essere mantenuta la qualifica di norma di grande riforma economico-sociale, in quanto l'elencazione in esso contenuta «delle aree vincolate per legge rappresenta[va] nella sostanza un continuum rispetto alla precedente disciplina» (sentenza n. 66 del 2012).
Né può giovare alla Regione resistente il richiamo alla competenza primaria in materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 2 dello Statuto speciale, che renderebbe – a detta della difesa regionale – la disciplina regionale impugnata pienamente

conforme alla Costituzione e ai principi dell'ordinamento.

Infatti, nella sopra ricordata sentenza n. 164 del 2009, questa Corte – pur evidenziando che la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è titolare, in forza dell'art. 2, primo comma, lettera q), dello Statuto speciale, della potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio – ha, al contempo, ribadito come tale potestà debba essere esercitata «in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale».

2.2. Tutto ciò premesso, stante la connessione esistente tra l'art. 3 e l'art. 10 della legge regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 27 del 2012, le questioni riguardanti tali disposizioni verranno congiuntamente trattate.

2.2.1. In particolare, come sopra già ricordato, l'art. 3 della legge regionale impugnata – nel sostituire l'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1998, introducendo il comma 1, lettere g), h), k), q) ed r) – amplierebbe, secondo il ricorrente, «arbitrariamente» il numero degli interventi per i quali non viene richiesta dalla Regione autonoma l'autorizzazione paesaggistica, risultando in contrasto con l'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 – in cui sono previsti gli interventi c.d. esenti da autorizzazione paesaggistica. Infatti, quest'ultima norma prevede:

«1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia».

Gli interventi di cui all'art. 149 sopra ricordati – vale a dire, per quello che qui interessa, limitatamente a quelli previsti alla lettera a) – rientrano nei cosiddetti «interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo di modesta entità», come tali idonei ad alterare lo stato dei luoghi e l'assetto paesaggistico, essendo, di fatto, limitati al restauro o comunque al miglioramento o ripristino di parti interne di immobili.

Diversamente, gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale impugnata, nella parte in cui esso introduce nell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1994 il comma 1, lettere h), k), q) ed r), non rientrano in questa tipologia: essi, difatti, sono potenzialmente idonei ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico e, quindi, come rilevato anche dall'Avvocatura ricorrente, «non evidentemente riconducibili alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 149». Gli interventi diretti «al ripristino dell'efficienza» (lettera h) o alla «collocazione di nuovi apparati tecnologici» (lettera k) possono infatti comportare (o, forse, quasi necessariamente comportano) un aumento dei volumi, così come «la realizzazione di nuove aperture» (lettera q) e la sostituzione o il rifacimento di balconi «qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante» (lettera r) presuppongono, proprio nella indicazione dell'attività che autorizzano, una modifica dell'«aspetto esteriore» dell'edificio oggetto dell'opera edilizia.

2.2.2. Anche gli interventi previsti alla lettera g) dell'impugnata disposizione regionale (specificamente, come sopra ricordato, «gli interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti e siano stati preventivamente concertati con le strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di beni culturali, e qualora siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile») non possono andare esenti dalla prevista autorizzazione paesaggistica, benché essi siano, come sostenuto dalla Regione resistente, previsti e disciplinati nell'ambito degli strumenti attuativi dei piani regolatori urbanistici, già verificati e concordati con la Soprintendenza regionale sulla base delle procedure stabilite dalla legislazione regionale in materia urbanistica.

Il codice dei beni culturali e del paesaggio, difatti, ha previsto, anche per questi ultimi, l'obbligatorietà del provvedimento autorizzatorio, sia pur in forma diversa, poiché in questo caso il parere della competente soprintendenza statale, non contemplato dalla disposizione legislativa regionale, non è più vincolante, ma meramente obbligatorio. Tra l'altro, questo procedimento semplificato è possibile, in base alla legislazione statale, solo quando siano state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati predisposte ai sensi degli artt. 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché quando il Ministero, su richiesta della Regione interessata, abbia positivamente valutato l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici ex art. 146, comma 5, seconda parte, del medesimo decreto.

2.3. Relativamente, poi, all'art. 10 dell'impugnata legge regionale n. 27 del 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ne censura la disciplina – in riferimento agli stessi parametri, e alle norme richiamate a loro integrazione, già evocati per le lettere g), h), k), q) ed r), introdotte nell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994 dall'art. 3 della medesima legge regionale censurata – nella parte in cui lo stesso introduce l'art. 11-ter nella legge regionale n. 18 del 1994, il quale stabilisce la possibilità di delegare alla Giunta regionale il potere di determinare i limiti qualitativi e quantitativi di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'art. 3 della stessa legge regionale.

Secondo il ricorrente, anch'esso, al pari dell'art. 3, comma 1, verrebbe a determinare una restrizione dell'ambito di tutela prevista dal legislatore statale, con conseguente lesione, ancora una volta, dell'art. 117, comma secondo, lettere m) ed s), Cost., nonché della disciplina prevista sia dal d.lgs. n. 42 del 2004, sia dal d.P.R. n. 139 del 2010.

2.3.1. Tale censura è ugualmente fondata.

2.3.2. Appare evidente, infatti, che – non essendo consentito alla Regione autonoma resistente di individuare altre tipologie di interventi realizzabili in assenza di autorizzazione paesaggistica, al di fuori di quelli tassativamente individuati dall'art. 149, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 – altrettanto costituzionalmente illegittima debba ritenersi la possibilità di delegare alla Giunta regionale il potere di stabilire limiti qualitativi e quantitativi di ammissibilità relativi a tali tipi di interventi non consentiti al legislatore regionale. Il ricorrente ha individuato, nel suo ricorso, la violazione costituzionale nelle lettere g), h), k), q) ed r) sopra richiamate, con ciò perimetrando la sua doglianza sia con riferimento a detta disposizione legislativa sia al conseguenziale art. 10.

È senz'altro da accogliere l'obiezione formulata dalla difesa della Regione secondo cui la disposizione legislativa censurata in realtà stabilisce che la Giunta, con sua delibera, può soltanto fornire specificazioni in ordine agli interventi cui fa riferimento l'art. 3, in modo da vincolare le Amministrazioni comunali delegate al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri prescritti dalla legge, che dovranno, dunque, attenersi alle prescrizioni stabilite dalla Giunta, assicurando, così, uniformità ed omogeneità degli standard di tutela paesaggistica su tutto il territorio regionale, ma ciò, ovviamente, può valere solo per la parte del suddetto articolo che non è oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Poiché l'art. 10 della legge regionale fa riferimento all'art. 3 e da quest'ultimo sono state espunte, in quanto costituzionalmente illegittime, le modifiche apportate all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, con l'introduzione delle già citate lettere g), h), k), q) ed r), ne deriva la conseguenziale impossibilità per la Giunta regionale di stabilire limiti «qualitativi e quantitativi», di ammissibilità di tali tipi di intervento o ogni altra prescrizione ad essi relativa.

3. La terza questione di costituzionalità sollevata con il ricorso in esame riguarda l'art. 9 della legge regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 27 del 2012, nella parte in cui, introducendo l'articolo 11-bis nella legge regionale n. 18 del 1994, stabilisce che la Commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti relativamente alle istanze in merito alla «conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie».

3.1. Il ricorrente afferma che nell'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2012 la sanzione pecuniaria è stata prevista dal legislatore statale nei soli casi in cui risulti possibile rilasciare l'autorizzazione in sanatoria (in sostanza, quando non vi sia stato un aumento di volume e di superficie e, conseguentemente, si possa ritenere che l'impatto paesaggistico risulti assai limitato e l'attendibilità di una valutazione di compatibilità possa essere valutata anche a posteriori) e, comunque, fermo restando il preventivo accertamento della compatibilità dal punto di vista paesaggistico degli interventi. Diversamente, nell'art. 11-bis, così come introdotto nella legge regionale n. 18 del 1994, il legislatore regionale ha stabilito che la Commissione regionale per il paesaggio, di cui al comma 1 della medesima disposizione, possa esprimere pareri «vincolanti» in ordine alla commutazione di sanzioni demolitorie in sanzioni pecuniarie. In tal modo, la normativa censurata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere s) ed m), Cost., risultando altresì lesiva degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale da considerare norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che, secondo il dettato dell'art. 2 dello statuto di autonomia, la Regione è tenuta a rispettare nell'esercizio della sua potestà legislativa primaria.

3.1.1. La difesa della Regione obietta che il ricorrente avrebbe basato le sue censure su di una errata lettura della norma impugnata: non esisterebbe, difatti, la ritenuta violazione dell'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, poiché sarebbe proprio la norma interposta considerata violata a prevedere la possibilità di applicare, nei confronti del trasgressore, una sanzione pecuniaria in alternativa all'ordine di rimessione in pristino, qualora il medesimo abbia violato gli «obblighi e gli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza», del codice. Ciò sarebbe facilmente desumibile dal tenore letterale della norma statale che prevede: «in caso di violazione [...] il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni [...], alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione».

3.1.2. La questione è fondata nei termini appresso indicati.

Al riguardo è da premettere che, fermo restando il principio sancito dall'art. 146, comma 4, secondo il quale l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che l'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente, in alcuni casi particolari (di cui all'art. 167, commi 4 e 5), possa anche avvenire successivamente alla realizzazione degli interventi.

L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine ugualmente perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall'ente competente, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

È poi da sottolineare che l'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede l'alternatività della sanzione pecuniaria con quella demolitoria, ma la scelta della prima – diversamente da quanto previsto dalla norma regionale censurata – è comunque limitata all'ipotesi in cui sia possibile il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui all'art. 146, comma 4. Il relativo procedimento presuppone necessariamente il parere vincolante dell'organo statale.

3.2. Quindi, anche prescindendo dal diverso presupposto stabilito dalla normativa statale rispetto a quella regionale ai fini della sanabilità ex post (conversione della sanzione ripristinatoria in sanzione pecuniaria), diverso è l'organo competente ad operare la valutazione sulla sanabilità attraverso un parere che, peraltro, in entrambi i casi, verrebbe ad avere carattere vincolante.

Infatti, nella disciplina statale è previsto che, a seguito della domanda presentata dal proprietario o possessore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessata per il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria all'autorità competente, quest'ultima «si pronuncia sulla domanda [...] previo parere vincolante della soprintendenza». Nel caso che venga accertata la compatibilità paesaggistica, solo allora il trasgressore potrà, attraverso il pagamento di una somma quale sanzione pecuniaria, sottrarsi alla sanzione della rimessione in pristino dei luoghi.

Diversamente, nella normativa regionale, ad esprimere «pareri "vincolanti" in merito alle istanze relative [...] (alla conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie)» è una Commissione regionale per il paesaggio, composta dal soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, con funzioni di Presidente, da altri tre membri espressi dalla Regione stessa e da uno espresso dagli enti locali, nella quale la presenza della soprintendenza risulta, come indicato, del tutto minoritaria.

Attesa la natura vincolante del parere reso da questa Commissione, la conversione della sanzione da ripristinatoria a pecuniaria, in questo caso, resta affidata alla volontà di un organo diverso da quello previsto dalla legislazione statale. Vi è poi l'evidente irragionevolezza di una previsione normativa che, in presenza dell'esistenza nella normativa statale della espressione di un parere vincolante reso dalla soprintendenza, anche qualora non abbia la finalità di sostituirlo con il parere reso dalla Commissione, disciplina un'altra fase del procedimento attraverso l'espressione di un altro parere, anch'esso vincolante, con la impossibile coesistenza di due pareri vincolanti che potrebbero essere resi in senso opposto.

Inoltre, la disposizione impugnata, così stabilendo, potrebbe consentire l'esclusione di interventi demolitori, pur in presenza di possibili abusi edilizi, che, al contrario, se avvenuti in altre Regioni del territorio nazionale verrebbero sanzionati con la rimessione in pristino.

3.2.1. La norma regionale censurata, quindi, ponendosi in contrasto con il consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui «l'autorizzazione paesaggistica [...], deve essere annoverata «tra gli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale» (sentenze n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008) risulta costituzionalmente illegittima là dove prevede che la Commissione regionale per il paesaggio e non la sola soprintendenza possa esprimere parere "vincolante" in merito alle istanze relative a provvedimenti riguardanti l'applicazione di sanzioni demolitorie per abusi edilizi e per la conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie.

3.2.2. Conclusivamente, le disposizioni in esame risultano costituzionalmente illegittime, in quanto – discostandosi da quanto previsto da norme del decreto legislativo n. 42 del 2004 in tema di tutela paesaggistica, qualificabili come «norme di grande riforma economico-sociale» – non rispettano i limiti posti dallo Statuto speciale all'esercizio della competenza legislativa primaria della Regione autonoma.

3.3. Restano assorbite le residue doglianze formulate da parte ricorrente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1° agosto 2012, n. 27, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio», nella parte in cui, sostituendo l'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere g), h), k), q) ed r);
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge regionale Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 27 del 2012, nella parte in cui inserisce l'articolo 11-bis nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente all'aggettivo «vincolanti» presente nel comma 2 di quest'ultimo;
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge regionale Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 27 del 2012, nella parte in cui inserisce l'articolo 11-ter nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g), h), k), q) ed r) dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2013.

Franco GALLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria
Gabriella MELATTI

PARTE SECONDA

**ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Decreto 17 luglio 2013, n. 321.

Subconcessione, per la durata di anni trenta, alla società Courmayeur Mont Blanc Funivie s.p.a., di derivazione d'acqua dal pozzo ubicato in loc. Zerotta del comune di COURMAYEUR, ad uso innevamento artificiale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è subconcessa alla società Courmayeur Mont Blanc Funivie s.p.a., giusta la domanda presentata in data 28 gennaio 1997, la derivazione d'acqua dal pozzo ubicato in località Zerotta, sul terreno censito al mappale n. 19 del foglio n. 66 del N.C.T. del comune di COURMAYEUR, nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno, nella misura di 108 l/s, per un prelievo massimo annuo di 210.000 mc, che corrispondono a 0,07 moduli industriali, ad uso innevamento artificiale;

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della subconcessione sarà di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare di concessione n. 6222/DDS di protocollo in data 19 giugno 2013, e con l'obbligo del pagamento anticipato, presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale, del canone annuo di euro 1.036,51 (milletrentasei/51), in ragione di euro 14.807,34 per ogni modulo industriale senza restituzione dell'acqua, come fissato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 9 novembre 2012 per le derivazioni ad uso industriale, al quale viene assimilato l'uso innevamento artificiale.

Art. 3

L'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e l'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 17 luglio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Arrêté n° 321 du 17 juillet 2013,

accordant pour trente ans à Courmayeur Mont-Blanc Funivie SpA l'autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux du puits situé à Zerotta, dans la commune de COURMAYEUR, pour l'enneigement artificiel.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Sans préjudice des droits des tiers, Courmayeur Mont-Blanc Funivie SpA, est autorisée, conformément à la demande présentée le 28 janvier 1997, à dériver du puits situé à Zerotta, sur le terrain inscrit à la feuille n° 66, parcelle n° 19, du NCT de la Commune de COURMAYEUR, du 1^{er} novembre au 30 avril, 108 litres d'eau par seconde, correspondant à un prélèvement maximum annuel de 210 000 m³ et à 0,07 module industriel, pour l'enneigement artificiel.

Art. 2

La durée de l'autorisation, par sous-concession, accordée au sens du présent arrêté est de trente ans consécutifs à compter de la date de celui-ci, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. La société concessionnaire est tenue de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 6222/DDS du 19 juin 2013 et de verser à l'avance, à la trésorerie de l'Administration régionale, une redevance annuelle de 1 036,51 € (mille trente-six euros et cinquante et un centimes), soit de 14 807,34 € par module industriel, sans restitution de l'eau, comme le prévoit la délibération du Gouvernement régional n° 216 du 9 novembre 2012 pour les dérivations à usage industriel, auxquelles est assimilée la dérivation pour l'enneigement artificiel.

Art. 3

L'Assessorat régional des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public et l'Assessorat régional du budget, des finances et du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 17 juillet 2013.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Decreto 19 luglio 2013, n. 328.

Delega all'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Sig. Luca BIANCHI, per la firma dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 recante "Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale", come successivamente modificata ed integrata.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. di delegare all'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Sig. Luca BIANCHI, la firma, per conto del sottoscritto Presidente della Regione, dei provvedimenti previsti all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 recante "Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale", come successivamente modificata ed integrata;
2. la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 luglio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

Decreto 19 luglio 2013, n. 329.

Delega all'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Sig. Luca BIANCHI, per la firma dei provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10 recante "Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. di delegare all'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Sig. Luca BIANCHI, la firma, per conto del sottoscritto Presidente della Regione, dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 4, della Legge regionale 15 aprile 2008, n. 10 recante "Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione".
2. la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 luglio 2013.

Arrêté n° 328 du 19 juillet 2013,

portant délégation à l'assesseur au territoire et à l'environnement, Luca BIANCHI, à l'effet de signer les actes visés au quatrième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 (Réglementation des activités de vol alpin visant à la sauvegarde du milieu) modifiée et complétée.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. L'assesseur au territoire et à l'environnement, Luca BIANCHI, est délégué à l'effet de signer, pour le compte du président de la Région, les actes visés au quatrième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 (Réglementation des activités de vol alpin visant à la sauvegarde du milieu) modifiée et complétée;
2. Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 juillet 2013.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Arrêté n° 329 du 19 juillet 2013,

portant délégation à l'assesseur au territoire et à l'environnement, Luca BIANCHI, à l'effet de signer les actes visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2008 (Disposizioni visant à la protection des fossiles et des minéraux de collection).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. L'assesseur au territoire et à l'environnement, Luca BIANCHI, est délégué à l'effet de signer, pour le compte du président de la Région, les actes visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2008 (Disposizioni visant à la protection des fossiles et des minéraux de collection);
2. Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 juillet 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Decreto 25 luglio 2013, n. 335.

Delega all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Sig. Marco VIÉRIN, per la firma dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

- di delegare all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, sig. Marco VIÉRIN, la firma, per conto del sottoscritto Presidente della Regione, dei provvedimenti in materia di circolazione stradale previsti dall'articolo 5, comma 3, e dall'articolo 6, comma 4, del Decreto legislativo n. 285/1992.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 luglio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 17 luglio 2013, n. 2984.

Autorizzazione alle società DEVAL S.P.A, per l'ampliamento e l'esercizio provvisorio della cabina elettrica denominata "Proussaz" facente parte della linea elettrica esistente n. 0109 in comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Omissis

decide

1. di autorizzare – fatti salvi i diritti di terzi – la società DEVAL S.p.A., all'ampliamento e all'esercizio provvisorio della cabina elettrica denominata "Proussaz", facente parte della linea elettrica esistente n. 0109, in comune

Arrêté n° 335 du 25 juillet 2013,

portant délégation à l'assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco VIÉRIN, à l'effet de signer les actes visés au troisième alinéa de l'art. 5 et au quatrième alinéa de l'art. 6 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

- Délégation est donnée à l'assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco VIÉRIN, à l'effet de signer, pour le compte du président de la Région, les actes réglementant la circulation routière visés au troisième alinéa de l'art. 5 et au quatrième alinéa de l'art. 6 du décret législatif n° 285/1992 ;
- Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 25 juillet 2013.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 2984 du 17 juillet 2013,

autorisant DEVAL SpA à agrandir et à exploiter à titre provisoire le poste dénommé «Proussaz» (ligne électrique n° 0109), dans la commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.

LE DIRECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Omissis

décide

1. Sans préjudice des droits des tiers, DEVAL SpA est autorisée à agrandir et à exploiter à titre provisoire le poste dénommé «Proussaz» (ligne électrique n° 0109), dans la commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES, suivant le

- di RHÊMES-SAINT-GEORGES, come da piano tecnico presentato in data 12/04/2013, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate dai soggetti riportati in premessa, nonché nel rispetto dei seguenti adempimenti:
- a) adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;
 - b) trasmettere alla Direzione ambiente le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori;
 - c) provvedere all'accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi;
 - d) trasmettere alla Direzione ambiente e all'ARPA la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie.
2. che l'autorizzazione di cui al punto 1. è subordinata alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto elettrico sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della legge regionale n. 8/2011 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012;
 - b) tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 8/2011;
 - c) i lavori e le eventuali operazioni relativi a pratiche di esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio entro due anni dalla data di emissione del presente provvedimento ed essere ultimati entro cinque anni dalla medesima data;
 - d) l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate;
 - e) in conseguenza la società DEVAL S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione
- plan technique présenté le 12 avril 2013. Ladite société doit respecter, sous sa responsabilité, les conditions et les prescriptions indiquées par les personnes publiques et privées mentionnées au préambule du présent acte ainsi que les obligations suivantes :
- a) Toutes les mesures techniques et de sécurité fixées par la législation en vigueur en matière de construction et d'exploitation des lignes électriques, ainsi que de modification du tracé de celles-ci, doivent être adoptées;
 - b) Les déclarations d'ouverture et de fermeture de chantier doivent être transmises à la Direction de l'environnement;
 - c) Les postes et les autres éventuelles constructions doivent être inscrits au cadastre;
 - d) La déclaration de mise en service de la ligne électrique en cause et des ouvrages accessoires doit être transmise à la Direction de l'environnement et à l'ARPE.
2. La délivrance de l'autorisation visée au point 1 ci-dessus est subordonnée au respect des dispositions ci-après :
- a) L'autorisation définitive d'exploiter la ligne est délivrée par acte du dirigeant à la suite de l'établissement des actes de soumission visés à l'art. 120 du DR n° 1775 du 11 décembre 1933, à l'accord de l'administration des postes et des communications – Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche de Turin – ainsi qu'au résultat positif de l'essai prévu par l'art. 11 de la loi régionale n° 8/2011 et par la délibération du Gouvernement régional n° 2082 du 2 novembre 2012;
 - b) Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à l'exploitation de la ligne en question sont déclarés d'utilité publique, urgents et inajournables, aux termes de l'art. 12 de la loi régionale n° 8/2011;
 - c) Les travaux et les éventuelles démarches afférentes aux expropriations ou aux servitudes légales doivent être entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date du présent acte et achevés dans le délai de cinq ans à compter de la même date;
 - d) L'autorisation est réputée accordée dans le respect des droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en matière de lignes électriques de transmission et de distribution d'énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des différentes administrations intéressées;
 - e) Par conséquent, DEVAL SpA se doit d'assumer toute responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les dommages éventuels causés par la construction

e dall'esercizio della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

- f) la società DEVAL S.p.A. dovrà eseguire, anche durante l'esercizio dell'impianto elettrico, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;
- g) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del destinatario, entro trenta giorni dalla data di notificazione o in ogni caso dalla conoscenza avutane;
- h) il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della società DEVAL S.p.A.

L'estensore
Maria Rosa BETHAZ

Il Coordinatore
Igor RUBBO

Allegati: omissis.

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 28 giugno 2013, n. 1146.

Rilascio in sanatoria, alla Società f.lli Ronc s.r.l. con sede legale a INTROD, dell'autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 per il rinnovamento e l'esercizio dell'impianto idroelettrico con opere di derivazione dal Rû Buillet e dal Grand-Rû d'Introd, in comune INTROD, e centrale di produzione denominata "Les Ecoreuils", ubicata in località Condy del comune medesimo.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

et l'exploitation de la ligne électrique susdite, en déchargeant l'Administration régionale de toute prétention ou poursuite de la part de tiers pouvant s'estimer lésés;

- f) DEVAL SpA demeure dans l'obligation d'exécuter, même durant l'exploitation de la ligne, tous ouvrages ultérieurs ou modifications qui, en vertu de la loi, pourraient être prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et avec les sanctions prévues par la loi en cas d'inobservation – et de procéder, à la fin de l'exploitation, au démantèlement et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu'à la remise en état des sites intéressés par les fouilles et par la pose des poteaux;
- g) Le destinataire peut introduire un recours hiérarchique contre le présent acte devant le Gouvernement régional dans les trente jours qui suivent la notification ou la prise de connaissance de celui-ci;
- h) Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région et tous les frais découlant de l'autorisation visée au présent acte sont à la charge de DEVAL SpA.

Le rédacteur,
Maria Rosa BÉTHAZ

Le coordinateur,
Igor RUBBO

Les annexes ne sont pas publiées.

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1146 du 28 juin 2013,

portant délivrance, à titre de régularisation, de l'autorisation unique visée au décret législatif n° 387/2003 à F.lli Ronc srl, dont le siège social est à INTROD, en vue du réaménagement et de l'exploitation de l'installation hydroélectrique comprenant une prise d'eau sur le ru Buillet et une sur le Grand-Ru d'Introd, dans la commune d'INTROD, ainsi que la centrale de production dénommée «Les Ecoreuils», située à Condy, dans ladite commune.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. di rilasciare, in sanatoria, alla società F.Illi Ronc s.r.l. con sede legale a INTROD, l'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con opera di derivazione sui Rû Buillet e Grand-Rû d'Introd, in comune di INTROD, e centrale di produzione in località Condy del comune medesimo;
2. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni autorizzazione, parere o assenso comunque denominato necessario per il rinnovamento e l'esercizio dell'impianto idroelettrico di che trattasi e delle opere ad esso strettamente connesse;
3. di dichiarare l'impianto idroelettrico di che trattasi e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003;
4. di dare atto che l'autorizzazione unica di cui al predetto punto 1 costituisce variante agli strumenti urbanistici del comune di Introd ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Deliberazione 12 luglio 2013, n. 1182.

Espressione dell'intesa, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, nonché dell'art. 51 del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, in ordine all'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria nel comune di SARRE in corrispondenza dell'intersezione tra la strada statale 26 della Valle d'Aosta con la strada comunale al KM 106+650, proposta da ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di esprimere l'intesa della Regione – ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, nonché dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 – in ordine al progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria nel Comune di SARRE in corrispondenza dell'intersezione tra la strada statale 26 della Valle d'Aosta con la strada comunale al km 106+650, proposta da ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;
2. di dare atto che il raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 30 della legge regionale del 6 aprile 1998, n.

1. L'autorisation unique visée au troisième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387 du 29 décembre 2003 est délivrée, à titre de régularisation, à F.Illi Ronc srl, dont le siège social est à INTROD, en vue du réaménagement et de l'exploitation de l'installation hydroélectrique comprenant une prise d'eau sur le ru Buillet et une sur le Grand-Ru d'Introd, dans la commune d'INTROD, ainsi qu'une centrale de production située à Condy, dans ladite commune;
2. La présente autorisation tient lieu de tout acte d'autorisation, avis ou consentement, quelle qu'en soit la dénomination, nécessaire pour le réaménagement et l'exploitation de l'installation hydroélectrique en cause et des ouvrages qui y sont étroitement liés;
3. L'installation hydroélectrique en cause et les ouvrages qui y sont étroitement liés sont déclarés d'utilité publique, inajournables et urgents au sens du premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387/2003;
4. L'autorisation unique visée au point 1 de la présente délibération vaut variante des documents d'urbanisme de la commune d'Introd, aux termes du troisième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387/2003;
5. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 1182 du 12 juillet 2013,

portant expression de l'accord, au sens de l'art. 30 de la LR n° 11 du 6 avril 1998 et de l'art. 51 du DPR n° 182 du 22 février 1982, relatif à l'approbation du projet définitif des travaux de réalisation d'un giratoire à la hauteur du croisement entre la route nationale n° 26 de la Vallée d'Aoste et la route communale (PK 106+650), dans la commune de SARRE, proposé par ANAS SpA - Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Il y a lieu d'exprimer l'accord de la Région quant au projet définitif des travaux de réalisation d'un giratoire dans la commune de SARRE, à la hauteur du croisement entre la route nationale n° 26 de la Vallée d'Aoste et la route communale (PK 106+650), proposé par ANAS SpA - Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, aux termes de l'art. 30 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 et de l'art. 51 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982;
2. L'accord passé au sens de l'art. 30 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 vaut variante du plan régulateur

- 11, costituisce variante del piano regolatore generale del Comune interessato, stante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ove necessario, fermo restando l'adempimento di relativi obblighi di comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 da parte del proponente dell'opera pubblica;
3. di stabilire che i competenti uffici regionali provvedano a trasmettere ad ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, ed al Comune di Sarre la presente deliberazione per gli atti di competenza;
4. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 19 luglio 2013, n. 1192.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015, ad integrazione di stanziamenti di spese impreviste e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione e di gestione della Regione per il triennio 2013/2015 come risulta dall'allegato "07I - Prelievo fondo spese impreviste investimento";
- 2) di modificare il bilancio di cassa per l'anno 2013 come risulta dall'allegato "Variazioni al bilancio di cassa";
- 3) di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e che la stessa sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

général de la commune concernée – étant donné la déclaration d'utilité publique des travaux – et établissement, s'il y a lieu, d'une servitude préjudant à l'expropriation, sans préjudice de l'accomplissement, par le promoteur du projet, des obligations en matière de communication aux intéressés de l'engagement de la procédure, au sens de l'art. 11 du DPR n° 327 du 8 juin 2001 ;

3. Les bureaux régionaux compétents sont chargés de transmettre la présente délibération à ANAS SpA - Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta et à la Commune de Sarre aux fins de l'accomplissement des obligations qui incombent à celles-ci;
4. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 1192 du 19 juillet 2013,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses imprévues et modification des budgets de gestion et de caisse.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2013/2015 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 071 (Prelievo fondo spese impreviste investimento) de la présente délibération;
- 2) Le budget de caisse 2013 est modifié comme il appert de l'annexe Variations al bilancio di cassa de la présente délibération;
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2013	2014	2015	
01.16.001.20 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE DI INVESTIMENTO	69361	02	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese di investimento)	16018	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese di investimento)	41.02.00 PROGRAMMAZIONE E BILANCI	41020002 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese di investimento - 1.16.01.20	-400.000,00	0,00	0,00	la variazione in diminuzione è necessaria per la realizzazione di interventi in somma urgenza a seguito delle forti precipitazioni del 20 giugno 2013.
01.14.006.21 EVENTI CALAMITOSI - INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI RIPRISTINO	37967	02	Spese per la realizzazione di interventi in somma urgenza per il ripristino dai danni causati da eventi calamitosi	13999	Spese per la realizzazione di interventi in somma urgenza per il ripristino dai danni causati da eventi calamitosi	62.05.00 ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI MONTANI	62050005 Eventi calamitosi - interventi di prevenzione e di ripristino - 1.14.06.21	400.000,00	0,00	0,00	la variazione in aumento è necessaria per la realizzazione di interventi in somma urgenza a seguito delle forti precipitazioni del 20 giugno 2013 sui torrenti Planey - Courmayeur, torrenti Arsy e Menouve - Etroubles, torrent de Bosses - Saint-Rhemy-en-Bosses. Trattasi di spesa non prevedibile al momento della predisposizi. del bilancio 2013/2015.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA			
capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Struttura Dirigenziale
		2013	
90350	Fondo cassa per le spese obbligatorie e le spese impreviste assegnato alla struttura Gestione spese	-400.000,00	41.03.00 GESTIONE SPESE
90550	Fondo cassa spese non comprimibili assegnato alla struttura Assetto idrogeologico dei bacini montani	400.000,00	62.05.00 ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI MONTANI

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comitato regionale per la gestione venatoria. Deliberazione 25 giugno 2013, n. 5.

Approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2012.

IL COMITATO

Omissis

delibera

di approvare il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2012 allegato alla presente deliberazione.

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Comité régional de la gestion de la chasse. Délibération n° 5 du 25 juin 2013,

portant approbation des comptes 2012.

LE COMITÉ

Omissis

délibère

Les comptes 2012 sont approuvés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente délibération.



COMITATO REGIONALE PER LA GESTIONE VENATORIA - VALLE D'AOSTA
COMITE' REGIONALE DE LA GESTION DE LA CHASSE - VALLEE D'AOSTE

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012

APPROVATO CON DELIBERA N. 5 del 25 GIUGNO 2013.

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
					Riscossioni	Residui da Riportare			
	Residui (A)				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Competenza (F)				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D)	(L=I-F) (L=F-I)			
	Avanzo di Amministrazione		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
	di cui :								
	Avanzo di amministrazione		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 TITOLO I								
	ENTRATE EFFETTIVE								
	1 01 Categoria 1^								
	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE REGIONALE								
1.01.0000									
1	Proventi tasse di concessione regionale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200.000,00		200.256,00	0,00	200.256,00	256,00	256,00
		T	200.000,00		200.256,00	0,00	200.256,00	256,00	256,00
	-Totali Risorsa 0000	TRS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP	200.000,00		200.256,00	0,00	200.256,00	256,00	256,00
		T	200.000,00	1	200.256,00	0,00	200.256,00	256,00	256,00
	-Totali Categoria 01	TRS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE REGIONALE	TCP	200.000,00		200.256,00	0,00	200.256,00	256,00	256,00
		T	200.000,00		200.256,00	0,00	200.256,00	256,00	256,00

2823

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate				
			RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da Riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)			
										CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
1.02.0000	1 TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE 1 02 Categoria 2^ PROVENTI BENI DEL COMITATO														
2	Interessi attivi	RS CP T	65,25 50,00 115,25			65,25 147,81 213,06	0,00 52,46 52,46	65,25 200,27 265,52	65,25 200,27 265,52	0,00 150,27 150,27					
	-Totali Risorsa 0000	TRS TCP T	65,25 50,00 115,25	2		65,25 147,81 213,06	0,00 52,46 52,46	65,25 200,27 265,52	65,25 200,27 265,52	0,00 150,27 150,27					
	-Totali Categoria 02 PROVENTI BENI DEL COMITATO	TRS TCP T	65,25 50,00 115,25			65,25 147,81 213,06	0,00 52,46 52,46	65,25 200,27 265,52	65,25 200,27 265,52	0,00 150,27 150,27					

2824

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da Riportare			
			RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)					
1.03.0000	1 03 Categoria 3^ PROVENTI SPECIALI								
3	Proventi e recuperi diversi	RS CP T	0,00 50,00 50,00		0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 11.950,00 11.950,00	
	-Totali Risorsa 0000	TRS TCP T	0,00 50,00 50,00	3	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 11.950,00 11.950,00	
	-Totali Categoria 03 PROVENTI SPECIALI	TRS TCP T	0,00 50,00 50,00		0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 11.950,00 11.950,00	

2825

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo Denominazione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
					Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
						Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D)	(L=I-F) (L=F-I)
1	RIASSUNTO TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE							
	01 CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE REGIONALE	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 200.256,00 200.256,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.256,00 200.256,00	0,00 256,00 256,00
	02 PROVENTI BENI DEL COMITATO	RS CP T	65,25 50,00 115,25		65,25 147,81 213,06	0,00 52,46 52,46	65,25 200,27 265,52	0,00 150,27 150,27
	03 PROVENTI SPECIALI	RS CP T	0,00 50,00 50,00		0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 11.950,00 11.950,00
	-Totali Titolo 1 ENTRATE EFFETTIVE	TRS TCP T	65,25 200.100,00 200.165,25		65,25 212.403,81 212.469,06	0,00 52,46 52,46	65,25 212.456,27 212.521,52	0,00 12.356,27 12.356,27

2826

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo Denominazione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
			Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	
2.00.0000	2 TITOLO II PARTITE DI GIRO 2 00 Categoria 0							
4	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 11.752,41 11.752,41	0,00 0,00 0,00	0,00 11.752,41 11.752,41	0,00 8.247,59- 8.247,59-
5	Ritenute I.R.A.P. su emolumenti dipendenti	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6	Ritenute IRPEF	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 19.244,79 19.244,79	0,00 0,00 0,00	0,00 19.244,79 19.244,79	0,00 5.755,21- 5.755,21-
7	Recupero somme anticipate per conto terzi	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00- 2.000,00-
8	Recupero anticipazioni economali	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00
	-Totali Risorsa 0000	TRS TCP T	0,00 47.500,00 47.500,00	4	0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 0,00 0,00	0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 16.002,80- 16.002,80-
	-Totali Categoria 00	TRS TCP T	0,00 47.500,00 47.500,00		0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 0,00 0,00	0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 16.002,80- 16.002,80-

2827

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare		
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)					
2	Riassunto Titolo II PARTITE DI GIRO								
	-Totali Titolo 2 PARTITE DI GIRO	TRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP	47.500,00	31.497,20	0,00	31.497,20	31.497,20	16.002,80-	16.002,80-
		T	47.500,00	31.497,20	0,00	31.497,20	31.497,20	16.002,80-	16.002,80-

2828

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			RS Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
					CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					T Totale (M)	Competenza (G)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (I=G+H)
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I							(E=D-A) (E=A-D)
								(L=I-F) (L=F-I)
	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	TRS TCP T	65,25 200.100,00 200.165,25		65,25 212.403,81 212.469,06	0,00 52,46 52,46	65,25 212.456,27 212.521,52	0,00 12.356,27 12.356,27
	TITOLO II PARTITE DI GIRO	TRS TCP T	0,00 47.500,00 47.500,00		0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 0,00 0,00	0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 16.002,80- 16.002,80-
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS TCP T	65,25 247.600,00 247.665,25		65,25 243.901,01 243.966,26	0,00 52,46 52,46	65,25 243.953,47 244.018,72	0,00 3.646,53- 3.646,53-
	Avanzo di Amministrazione	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00-
	Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS T	0,00 0,00		0,00 68.131,70	0,00 0,00	0,00 68.131,70	0,00 0,00
	Totale Generale	TRS TCP T	65,25 257.600,00 257.665,25		65,25 243.901,01 312.097,96	0,00 52,46 52,46	65,25 243.953,47 312.150,42	0,00 13.646,53- 13.646,53-

2829

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare		
	Denominazione		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)				
1	TITOLO I SPESE CORRENTI 01 SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE SERVIZIO 01 01 CATEG. 1 - SERVIZI DEGLI ORGANI DEL COMITATO 1.01.01.00							
1	Indennità agli Amministratori e Revisori	RS CP T	0,00 46.000,00 46.000,00		0,00 38.766,42 38.766,42	0,00 0,00 0,00	0,00 38.766,42 38.766,42	0,00 7.233,58 7.233,58
2	Rimborso spese agli Amministratori e Revisori	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 1.744,40 1.744,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.744,40 1.744,40	0,00 755,60 755,60
	-Totali Intervento 00	TRS TCP T	0,00 48.500,00 48.500,00	1	0,00 40.510,82 40.510,82	0,00 0,00 0,00	0,00 40.510,82 40.510,82	0,00 7.989,18 7.989,18
	-Totali Servizio 01 CATEG. 1 - SERVIZI DEGLI ORGANI DEL COMITATO	TRS TCP T	0,00 48.500,00 48.500,00		0,00 40.510,82 40.510,82	0,00 0,00 0,00	0,00 40.510,82 40.510,82	0,00 7.989,18 7.989,18

2830

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare		
	Denominazione		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)				
1.01.02.00	SERVIZIO 01 02 CATEG. 2 - PERSONALE DI SEGRETERIA							
3	Stipendi e indennità al personale (oneri compresi)	RS CP T	104,00 98.000,00 98.104,00		104,00 86.197,90 86.301,90	0,00 97,50 97,50	104,00 86.295,40 86.399,40	0,00 11.704,60 11.704,60
4	Onorari per amministrazione Dipendenti e Amministratori	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 2.262,53 2.262,53	0,00 1.813,74 1.813,74	0,00 4.076,27 4.076,27	0,00 923,73 923,73
	-Totali Intervento 00	TRS TCP T	104,00 103.000,00 103.104,00	2	104,00 88.460,43 88.564,43	0,00 1.911,24 1.911,24	104,00 90.371,67 90.475,67	0,00 12.628,33 12.628,33
	-Totali Servizio 02 CATEG. 2 - PERSONALE DI SEGRETERIA	TRS TCP T	104,00 103.000,00 103.104,00		104,00 88.460,43 88.564,43	0,00 1.911,24 1.911,24	104,00 90.371,67 90.475,67	0,00 12.628,33 12.628,33

2831

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare		
	Denominazione		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)		
1.01.03.00	SERVIZIO 01 03 CATEG. 3 - SPESE GENERALI							
5	Spese per locali uffici - condominiali - luce e telefono	RS CP T	1.713,40 15.500,00 17.213,40		1.713,40 10.370,68 12.084,08	0,00 2.538,66 2.538,66	1.713,40 12.909,34 14.622,74	0,00 2.590,66 2.590,66
6	Spese beni di consumo, postali, stampati, tesoreria e varie	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 5.166,31 5.166,31	0,00 96,80 96,80	0,00 5.263,11 5.263,11	0,00 9.736,89 9.736,89
7	Spese per pubblicazione e stampa giornalino	RS CP T	2.818,40 12.000,00 14.818,40		2.818,40 4.729,69 7.548,09	0,00 2.818,40 2.818,40	2.818,40 7.548,09 10.366,49	0,00 4.451,91 4.451,91
8	Spese casuali ed impreviste	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00
9	Consulenze esterne	RS CP T	0,00 4.500,00 4.500,00		0,00 3.874,03 3.874,03	0,00 0,00 0,00	0,00 3.874,03 3.874,03	0,00 625,97 625,97
10	Interessi passivi	RS CP T	0,00 661,15 661,15		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 661,15 661,15
11	Fondo di riserva	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00
	-Totali Intervento 00	TRS TCP T	4.531,80 51.661,15 56.192,95	3	4.531,80 24.140,71 28.672,51	0,00 5.453,86 5.453,86	4.531,80 29.594,57 34.126,37	0,00 22.066,58 22.066,58

2832

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
					Pagamenti	Residui da Riportare			
			RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
			CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)					
	-Totali Servizio 03	TRS	4.531,80		4.531,80	0,00	4.531,80	0,00	
	CATEG. 3 - SPESE GENERALI	TCP	51.661,15		24.140,71	5.453,86	29.594,57	22.066,58	
		T	56.192,95		28.672,51	5.453,86	34.126,37	22.066,58	

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare		
	Denominazione		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)			
1.01.04.00	SERVIZIO 01 04 CATEG. 4 - PATRIMONIO							
12	Spese conduzione e amm.ne beni patrimoniali - CRAS	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.279,00 1.279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.279,00 1.279,00	0,00 721,00 721,00
	-Totali Intervento 00	TRS TCP T	0,00 2.000,00 2.000,00	4	0,00 1.279,00 1.279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.279,00 1.279,00	0,00 721,00 721,00
	-Totali Servizio 04 CATEG. 4 - PATRIMONIO	TRS TCP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.279,00 1.279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.279,00 1.279,00	0,00 721,00 721,00
	-Totali Funzione 01 SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	TRS TCP T	4.635,80 205.161,15 209.796,95		4.635,80 154.390,96 159.026,76	0,00 7.365,10 7.365,10	4.635,80 161.756,06 166.391,86	0,00 43.405,09 43.405,09

2834

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare		
			RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
			CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)			
1.02.00.00	02 SEZIONE 2 - SPESE GESTIONE VENATORIA SERVIZIO 02 00							
13	Potenziamento servizio di informatizzazione -Studi e ricerche	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 2.045,17 2.045,17	0,00 0,00 0,00	0,00 2.045,17 2.045,17	0,00 3.954,83 3.954,83
14	Contributo alle Sezioni Comunali Cacciatori	RS CP T	20.000,00 20.000,00 40.000,00		20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00
15	Spese di rappresentanza	RS CP T	0,00 8.500,00 8.500,00		0,00 8.261,99 8.261,99	0,00 0,00 0,00	0,00 8.261,99 8.261,99	0,00 238,01 238,01
16	Quota annuale per liquidazione Guardie caccia ex dipendenti	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	-Totali Intervento 00	TRS TCP T	20.000,00 34.500,00 54.500,00	5	20.000,00 10.307,16 30.307,16	0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 30.307,16 50.307,16	0,00 4.192,84 4.192,84
	-Totali Servizio 00	TRS TCP T	20.000,00 34.500,00 54.500,00		20.000,00 10.307,16 30.307,16	0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 30.307,16 50.307,16	0,00 4.192,84 4.192,84
	-Totali Funzione 02 SEZIONE 2 - SPESE GESTIONE VENATORIA	TRS TCP T	20.000,00 34.500,00 54.500,00		20.000,00 10.307,16 30.307,16	0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 30.307,16 50.307,16	0,00 4.192,84 4.192,84

2835

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare		
			RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)				
1	Riassunto Titolo I SPESE CORRENTI							
	01 SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	RS	4.635,80		4.635,80	0,00	4.635,80	0,00
		CP	205.161,15		154.390,96	7.365,10	161.756,06	43.405,09
		T	209.796,95		159.026,76	7.365,10	166.391,86	43.405,09
	02 SEZIONE 2 - SPESE GESTIONE VENATORIA	RS	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		CP	34.500,00		10.307,16	20.000,00	30.307,16	4.192,84
		T	54.500,00		30.307,16	20.000,00	50.307,16	4.192,84
	-Totali Titolo 1 SPESE CORRENTI	TRS	24.635,80		24.635,80	0,00	24.635,80	0,00
		TCP	239.661,15		164.698,12	27.365,10	192.063,22	47.597,93
		T	264.296,95		189.333,92	27.365,10	216.699,02	47.597,93

2836

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			RS	Residui (A)		Pagamenti		Residui da Riportare			
						CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
								T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
2 00 SERVIZIO 00 01 CATEG. 1 - BENI MOBILI, MACCHINE ED ARREDI D'UFFICIO 2.00.01.00	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE										
17	Spese per acquisto mobili, arredi d'ufficio e manutenzioni in genere	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00			0,00 169,40 169,40	0,00 181,50 181,50	0,00 350,90 350,90	0,00 350,90 350,90	0,00 3.649,10 3.649,10	
	-Totali Intervento 00	TRS TCP T	0,00 4.000,00 4.000,00	6		0,00 169,40 169,40	0,00 181,50 181,50	0,00 350,90 350,90	0,00 350,90 350,90	0,00 3.649,10 3.649,10	
	-Totali Servizio 01 CATEG. 1 - BENI MOBILI, MACCHINE ED ARREDI D'UFFICIO	TRS TCP T	0,00 4.000,00 4.000,00			0,00 169,40 169,40	0,00 181,50 181,50	0,00 350,90 350,90	0,00 350,90 350,90	0,00 3.649,10 3.649,10	

2837

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Residui da Riportare					
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)					
2.00.02.00	SERVIZIO 00 02 CATEG. 2 - ACQUISTO BENI IMMOBILI								
18	Spese finanziamento per impianto riscaldamento - ammortamento capitale	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
19	Spese finanziamento per impianto riscaldamento - ammortamento interessi	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	-Totali Intervento 00	TRS TCP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	-Totali Servizio 02 CATEG. 2 - ACQUISTO BENI IMMOBILI	TRS TCP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	-Totali Funzione 00	TRS TCP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 169,40 169,40	0,00 181,50 181,50	0,00 350,90 350,90	0,00 3.649,10 3.649,10	

2838

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare		
	Denominazione	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	
	2 Riassunto Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE							
	-Totali Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	TRS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP	4.000,00		169,40	181,50	350,90	3.649,10
		T	4.000,00		169,40	181,50	350,90	3.649,10

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			RS	Residui (A)		Pagamenti		Residui da Riportare			
						CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
								Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
3 00 3.00.00.00	TITOLO III PARTITE DI GIRO SERVIZIO 00 00										
20	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 11.752,41 11.752,41	0,00 0,00 0,00	0,00 11.752,41 11.752,41	0,00 8.247,59 8.247,59			
21	Pagamento ritenute I.R.A.P. su emolumenti dipendenti	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
22	Ritenute IRPEF	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 19.244,79 19.244,79	0,00 0,00 0,00	0,00 19.244,79 19.244,79	0,00 5.755,21 5.755,21			
23	Pagamento somme anticipate per conto terzi	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00			
24	Pagamento anticipazioni economali	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00			
	-Totali Intervento 00	TRS TCP T	0,00 47.500,00 47.500,00	7	0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 0,00 0,00	0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 16.002,80 16.002,80			
	-Totali Servizio 00	TRS TCP T	0,00 47.500,00 47.500,00		0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 0,00 0,00	0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 16.002,80 16.002,80			

2840

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare		
	Denominazione	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)		
	-Totali Funzione 00	TRS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP	47.500,00		31.497,20	0,00	31.497,20	16.002,80
		T	47.500,00		31.497,20	0,00	31.497,20	16.002,80

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			RS	Residui (A)		Pagamenti		Residui da Riportare			
						CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
								T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
	3 Riassunto Titolo III PARTITE DI GIRO										
	-Totali Titolo 3 PARTITE DI GIRO	TRS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP	47.500,00			31.497,20	0,00	31.497,20	0,00	31.497,20	16.002,80
		T	47.500,00			31.497,20	0,00	31.497,20	0,00	31.497,20	16.002,80

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
					Pagamenti	Residui da Riportare			
			RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
			CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)					
	TITOLO I SPESE CORRENTI	TRS TCP T	24.635,80 239.661,15 264.296,95		24.635,80 164.698,12 189.333,92	0,00 27.365,10 27.365,10	24.635,80 192.063,22 216.699,02	0,00 47.597,93 47.597,93	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	TRS TCP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 169,40 169,40	0,00 181,50 181,50	0,00 350,90 350,90	0,00 3.649,10 3.649,10	
	TITOLO III PARTITE DI GIRO	TRS TCP T	0,00 47.500,00 47.500,00		0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 0,00 0,00	0,00 31.497,20 31.497,20	0,00 16.002,80 16.002,80	
	TOTALE GENERALE	TRS TCP T	24.635,80 291.161,15 315.796,95		24.635,80 196.364,72 221.000,52	0,00 27.546,60 27.546,60	24.635,80 223.911,32 248.547,12	0,00 67.249,83 67.249,83	
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	TRS TCP T	24.635,80 291.161,15 315.796,95		24.635,80 196.364,72 221.000,52	0,00 27.546,60 27.546,60	24.635,80 223.911,32 248.547,12	0,00 67.249,83 67.249,83	

2843

Relazione sul bilancio consuntivo 2012.

La presente relazione, ha lo scopo di illustrare le risultanze della gestione a consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 al fine di facilitare la comprensione degli aspetti della gestione tecnico-contabile. Il conto consuntivo 2012 viene elaborato secondo quanto disposto dal Regolamento contabile interno.

Riepilogo delle entrate e delle spese.

Tramite le tabelle sotto riportate si sintetizzano le entrate e le spese dell'attività dell'Ente in relazione all'anno 2012.

RIEPILOGO STANZIAMENTI DI COMPETENZA

Entrate effettive	Stanziamenti competenza
Contributo RAVA	200.000,00
Proventi beni Comitato	50,00
Proventi speciali	50,00
Partite di giro	47.500,00
TOTALI	247.600,00
Risultato contabile di amministrazione 2011	43.561,15
TOTALE A PAREGGIO	291.161,15

Spese effettive	Stanziamenti competenza
Servizi organi comitato	48.500,00
Personale di segreteria	103.000,00
Spese generali	51.661,15
Patrimonio	2.000,00
Spese gest. venatoria	34.500,00
Totale spese correnti	239.611,15
Beni mobili, macch., arredi.	4.000,00
Acquisto beni immobili	/
Totale spese conto capitale	4.000,00
Partite di giro	47.500,00
TOTALI	291.161,15

I residui sono dettagliatamente esposti nel seguente prospetto:

	Tipologia	Accertato/Impegnato	Riscosso/Pagato
Residui attivi	Interessi attivi	65,25	65,25
Totali		65,25	65,25
Residui passivi	Stipendi e ind. al personale	104,00	104,00
	Spese locali uffici, luce, telefono	1.713,40	1.713,40
	Pubblicazione e stampa giornalino	2.818,40	2.818,40
	Contributo alle sezioni cacciatori	20.000,00	20.000,00
Totali		24.635,80	24.635,80

VALORI AGGREGATI

Entrate effettive	Stanziamenti definitivi compresi residui	Riscossioni totali
Contributo RAVA	200.000,00	200.256,00
Proventi beni Comitato	115,25	213,06
Proventi speciali	50,00	12.000,00
Partite di giro	47.500,00	31.497,20
TOTALI		243.966,26
Risultato contabile di amministrazione 2011	43.561,15	
TOTALE A PAREGGIO	291.226,40	

Spese effettive aggregate	Stanziamenti definitivi compresi residui	Pagamenti totali
Servizi organi comitato	48.500,00	40.510,82
Personale di segreteria	103.104,00	88.564,43
Spese generali	56.192,95	28.672,51
Patrimonio	2.000,00	1.279,00
Spese gest. venatoria	54.500,00	30.307,16
Totale spese correnti	264.296,95	189.333,92
Beni mobili, macch., arredi.	4.000,00	169,40
Acquisto beni immobili		
Totale spese conto capitale	4.000,00	169,40
Partite di giro	47.500,00	31.497,20
TOTALI	315.796,95	221.000,52

Per quanto attiene le spese si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto nel limite di stanziamento di ogni capitolo, che i mandati risultano essere emessi a favore dei rispettivi beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini fiscali; che tutto il materiale risulta essere preso in carico.

Situazione amministrativa.

Nel seguente prospetto sono dettagliate le risultanze finanziarie relative all'esercizio 2012. Il conto consuntivo si chiude con un avanzo di amministrazione effettivo pari a 53.603,30. Il fondo cassa risulta attivo per euro 91.097,44 e corrisponde all'estratto conto al 31/12/2012 emesso dall'Istituto cassiere.

Il risultato contabile di amministrazione ammonta ad euro 63.603,30 ed è determinato come segue: avanzo di amministrazione effettivo ridotto dell'avanzo di amministrazione presunto iscritto nel bilancio di previsione 2013 (63.603,30 – 10.000,00 = 53.603,30 euro).

Fondo cassa al 1/1/2012			68.131,70
	Residui anni precedenti	Competenza 2012	
Riscossioni	65,25	243.901,01	243.966,26
Pagamenti	24.635,80	196.364,72	221.000,52
Fondo cassa al 31/12/2012			91.097,44
Residui attivi		52,46	52,46
Residui passivi		27.546,60	27.546,60
Risultato contabile di amministrazione			63.603,30
Avanzo di amministrazione presunto			10.000,00
Ecceденza da applicare al bilancio			53.603,30

L'ecceденza di euro 53.603,30 è riutilizzato nell'esercizio 2013 ad integrazione dei capitoli di spesa, come da prospetto seguente:

Capitolo 1 - Indennità amministratori e revisori	/
Capitolo 2 - Rimborso spese agli amministratori e revisori	/
Capitolo 3 - Stipendi e indennità al personale (oneri compresi)	14.000,00
Capitolo 4 - Onorari amministrazione dipendenti e amministratori	3.000,00
Capitolo 5 - Spese per locali uffici - luce – telefono	5.000,00
Capitolo 6 - Spese beni di consumo, postali, stampati, tesoreria e varie	10.003,30
Capitolo 7 - Pubblicazione e stampa giornalino	5.000,00
Capitolo 8 - Spese casuali ed impreviste	3.000,00
Capitolo 9 - Consulenze esterne	2.800,00
Capitolo 10 - Interessi passivi	300,00
Capitolo 11 - Fondo di riserva	/
Capitolo 12 - Spese di conduzione beni patr. - Cras	/
Capitolo 13 - Potenziamento servizio di inform. - studi e ricerche	5.000,00
Capitolo 14 - Contributo alle sezioni comunali	/
Capitolo 15 - Spese di rappresentanza	2.000,00
Capitolo 16 - Quota annuale per liquidazione ex cacciatori	/
Capitolo 17 - Spese per acquisto mobili, arredi d'ufficio e manutenzione macchine	3.500,00
Capitolo 18 - Spese finanziamento impianto riscaldamento - amm. cap.	/
Capitolo 19 - Spese finanziamento impianto riscaldamento - amm. inter.	/
TOTALE	53.603,30

Rendiconto patrimoniale.

Il rendiconto patrimoniale espone la consistenza dei beni al termine dell'esercizio a prezzi di acquisto, stime come nel caso degli animali naturalizzati e valore catastale come nel caso del terreno e immobili del CRAS e risulta essere la seguente:

Il registro inventario (aggiornato al 31 dicembre 2012) elenca nello specifico la consistenza dei beni e del loro valore. Nel corso dell'anno 2012 non ci sono state variazioni di rilievo della consistenza patrimoniale.

Attivo (A)

Immobili

Locali uffici	Euro	309.874,00
Terreno e immobili CRAS	Euro	117.000,00

Mobili

Arredi	Euro	12.334,00
Animali naturalizzati	Euro	3.500,00
Biblioteca	Euro	74,59
Attrezzature CRAS	Euro	1.427,75
Macchine per ufficio	Euro	13.656,61
Mobili per ufficio	Euro	17.059,60
Disponibilità finanziarie	Euro	68.131,70
Residui attivi	Euro	52,46

TOTALE ATTIVO **Euro** 543.110,71

Passivo (B)

Residui passivi	Euro	27.546,60
-----------------	------	-----------

TOTALE PASSIVO **Euro** 27.546,60

CONSISTENZA PATRIMONIALE (A – B) **Euro** 515.564,11

Aosta, 30 aprile 2013

Il Segretario del Comitato
Dott. Paolo TRIPODI

Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca. Deliberazione 6 maggio 2013, n. 8.

Approvazione conto consuntivo anno 2012.

IL CONSIGLIO

Omissis

delibera

di approvare il conto consuntivo, per l'anno 2012, che viene allegato alla presente deliberazione.

Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste. Délibération n° 8 du 6 mai 2013,

portant approbation des comptes 2012.

LE CONSEIL

Omissis

délibère

Les comptes 2012 sont approuvés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente délibération.

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

GESTIONE CENTRI DI COSTO

Tit. I° Cat.	UFFICI	177.348,41
	Residui	17.521,92
Art. 13	Compenso conces.	490,50
Art. 13	Residuo compenso conc.	
Art. 14	Compenso conces.	1.245,50
Art. 14	Residuo compenso conc.	928,50
	TOTALE	192.205,83

RIPARTIZIONE COSTI		
6,80%	RISERVE	13.070,00
9,17%	ACQUE LIBERE	17.625,27
3,74%	STABILIMENTO	7.188,50
0,57%	CAMPI GARA	1.095,57
	TOTALE	38.979,34

TOTALE 153.226,49

Tit. I° Cat.	STABILIMENTO	249.944,11
	Residui	36.104,35
	3,74% Quota ufficio	7.188,50

Art. 23 Spese lavori SIM 425,09

TOTALE 293.662,05

RIPARTIZIONE COSTI		
7,50%	RISERVE	22.024,65
10,95%	ACQUE LIBERE	32.155,99
0,84%	CAMPI GARA	2.466,76

TOTALE 56.647,41

TOTALE 237.014,64

RICLASSIFICAZIONE

UFFICI AMMINISTRATIVI

	Costi diretti	153.226,49
Art. 39	Fondo pubb. Divulg.	444,65
Art. 42	Acquisto macchine ufficio	
	Residuo acquisto macchine	6.308,41
		-
	TOTALE	159.979,55

STABILIMENTO

	Costi diretti	237.014,64
Art. 39_1	Lavori straor. Sim	-
	Residui lavori str. Sim	
		-
Art. 43	Acquisto apparecchiature	1.571,47
	Residuo acquisto app.	-
Art. 45_1	Man. Straord. Aut. Sim	6.828,92
	TOTALE	245.415,03

GESTIONE RISERVE TURISTICHE

	6,80% QUOTA UFFICI	13.070,00
	7,50% QUOTA STABILIMENTO	22.024,65
Art. 14	Compenso concessionari	1.245,50
	Residuo compenso conc.	928,50
Art. 30	Costi semine	5.030,92
	Residuo costi semine	-
	TOTALE	42.299,57
Art. 31	Acquisto materiale ittico	8.754,98
	Residuo acquisto mat. Itt.	-
Art. 36	Acquisti straord. Mat. Itt.	9.358,77
	TOTALE	60.413,32

GESTIONE ACQUE LIBERE

	9,17% QUOTA UFFICIO	17.625,27
	10,95% QUOTA STABILIMENTO	32.155,99
Art. 13	Compenso concessionari	490,50
	Residuo compenso conc.	-
Art. 22	Affitto Torrente Chalamy	-
		-
Art. 28	Costi semine	7.314,56
	Residui costi semine	383,48
	TOTALE	57.969,81
Art. 29	Acquisto mat. Ittico	6.016,49
		-
Art. 35_1	Spese str. Att. Ripop.	1.138,20
	Residuo spese str. Att. Rip.	543,13
	TOTALE	65.667,63

GESTIONE ATTIVITA' AGONISTICA

	0,84% QUOTA STABILIMENTO	2.466,76
Art. 32	Spese di organizzazione	1.489,01
	Residuo spese di organizz.	-
	0,57% QUOTA UFFICI	1.095,57
Art. 33	Acquisto materiale ittico	-
	Residuo acquisto mat. Ittico	-
	TOTALE	5.051,34

PARTITE DI GIRO

Valori vari 126.855,31

TOTALE 663.382,18

PARTE PRIMA - ENTRATE -								
ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
	IN CONTO RESIDUI							
R7_10_04	Contributo riverain Martinet - Dora di Rhemes	1.600,00	-	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	
R3_05	Permessi riserve turistiche	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	0,00
R7_8_05	Contributo obblighi ittici Seli	590,00	-	590,00	-	-	-	590,00
R7_10_06	Contributo riverain Martinet - Dora di Rhemes	800,00	-	800,00	-	800,00	800,00	
R2_08	Quote associative temporanee	851,00	-	851,00	-	851,00	851,00	-
R3_08	Permessi riserve turistiche	412,00	-	412,00	-	412,00	412,00	
R7_8_08	Contributi obblighi ittici Soc. Plassier - ex Seli	590,00	-	590,00	-	-	-	-590,00
R7_8_09	Contributo per obblighi ittici Soc. Plassier ex Seli	590,00	-	590,00	-	-	-	-590,00
R7_8_10	Contributo per obblighi ittici Soc. Plassier ex Seli	590,00	-	590,00	-	-	-	590,00
R2_11	Quote associative temporanee	644,00	-	644,00	644,00	-	644,00	
R3_11	Permessi riserve turistiche	11.368,00	-	11.368,00	11.368,00	-	11.368,00	
R4_11	Interessi attivi	46,33	-	46,33	46,33	-	46,33	
R6_11	Proventi attività agonistica e sportiva	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	
R7_0_11	Provento Amm.ne Reg.le per tasse licenze pesca	16.493,91	-	16.493,91	16.493,91	-	16.493,91	
R7_2_11	Contributi obblighi ittici Sied - ex Acciaierie Ferrero	2.970,00	-	2.970,00	2.998,18	-	2.998,18	28,18
R7_3_11	Contributo per obblighi Plassier ex Loro Piana	750,00	-	750,00	764,67	-	764,67	14,67
R7_8_11	Contributo obblighi ittici Soc. Plassier ex Seli	590,00	-	590,00	-	-	-	-590,00
R7_9_11	Contributo riserva Grivel - Val Ferret	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	
		-	-	-	-	-	-	
	TOTALE	46.085,24	-	46.085,24	38.015,09	5.163,00	43.178,09	- 2.907,15

2850

ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO							
	IN CONTO COMPETENZE							
	TITOLO I° - Entrate effettive -							
	CAPO I° - Entrate ordinarie							
	CAT. I° - Tesseramenti e permessi -							
1	Quote spettanti al Consorzio su tesseramento ordinario e provento tessere aggregate	182.000,00	-	182.000,00	173.061,32		173.061,32	- 8.938,68
2	Quote associative temporanee	35.000,00	-	35.000,00	30.701,00	855,00	31.556,00	- 3.444,00
3	Permessi riserve turistiche	150.000,00	-	150.000,00	139.114,00	9.848,00	148.962,00	- 1.038,00
	TOTALE CAT. I°	367.000,00	-	367.000,00	342.876,32	10.703,00	353.579,32	- 13.420,68
	CAT. II° - Proventi dei beni del Consorzio							
4	Interessi attivi	500,00	-	500,00	182,74	45,18	227,92	- 272,08
	TOTALE CAT. II°	500,00	-	500,00	182,74	45,18	227,92	- 272,08
	CAT. III° - Proventi speciali -							
5_0	Proventi e recuperi diversi	8.000,00	-	8.000,00	6.341,81	2.500,00	8.841,81	841,81
5_1	Lavori in alveo - quota spettante al Consorzio	10.000,00	-	10.000,00	346,80		346,80	- 9.653,20
6_0	Proventi attività agonistica e sportiva	10.000,00	-	10.000,00	5.863,40		5.863,40	- 4.136,60
6_1	Provento Amm.ne Reg.le per conduzione SIM	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
6_2								
	TOTALE CAT. III°	53.000,00	-	53.000,00	12.552,01	27.500,00	40.052,01	- 12.947,99

ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
	CAT. IV° - Trasferimenti -							
7_0	Provento Amm.ne Regionale per tasse licenze di pesca	34.500,00	-	34.500,00	-	31.564,30	31.564,30	- 2.935,70
7_1	Contributo per obblighi ittici C.V.A.	48.500,00	-	48.500,00	50.487,01		50.487,01	1.987,01
7_2	Contributi per obblighi ittici Acciaierie Ferrero ex Sied	2.970,00	-	2.970,00	3.092,92		3.092,92	122,92
7_3	Contributo per obblighi ittici Plassier ex Loro Piana	750,00	-	750,00	788,98		788,98	38,98
7_4	Contributi per obblighi ittici Gruppo Pescatori Piemonte	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00		30.000,00	-
7_5	Contributi per obblighi ittici Società Semplice St. Marcel	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	-
7_6	Contributi per obblighi ittici lago Gover	190,00	-	190,00	190,00		190,00	-
7_7	Contributi per obblighi ittici Ditta Menegolla	309,00	-	309,00	319,76		319,76	10,76
7_8	Contributi per obblighi ittici Soc. Plassier ex Seli	590,00	-	590,00	1.467,70		1.467,70	877,70
7_9	Contributi Riverain Grivel - Val Ferret	11.000,00	-	11.000,00	-	11.347,60	11.347,60	347,60
7_10	Contributo Riverain Grivel - Dora Baltea St. Marcel	-	-	-	-		-	-
7_11	Contributo obblighi ittici BKW - Chabodey I e II		783,91	783,91	783,91		783,91	-
7_12	Contributo lago Lod - Chamois		500,00	500,00	500,00		500,00	
	TOTALE CAT. IV°	128.809,00	2.883,91	131.692,91	89.230,28	42.911,90	132.142,18	449,27
	RIASSUNTO DEL CAPO I°							
	ENTRATE ORDINARIE							
	CAT. I° - Tesseramenti e permessi	367.000,00	-	367.000,00	342.876,32	10.703,00	353.579,32	- 13.420,68
	CAT. II° - Proventi beni Consorzio	500,00	-	500,00	182,74	45,18	227,92	- 272,08
	CAT. III° - Proventi speciali	53.000,00	-	53.000,00	12.552,01	27.500,00	40.052,01	- 12.947,99
	CAT. IV° - Trasferimenti	128.809,00	2.883,91	131.692,91	89.230,28	42.911,90	132.142,18	449,27
	TOTALE CAPO I°	549.309,00	2.883,91	552.192,91	444.841,35	81.160,08	526.001,43	- 26.191,48

ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
8	CAPO II° - Entrate straordinarie - CAT. I° - Proventi speciali - Risarcimento danni	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00
9	Contributo straordinario Amm.ne Reg.le	-	-	-	-	-	-	-
10	Finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I°	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00
	RIASSUNTO DEL CAPO II°							
	ENTRATE STRAORDINARIE CAT. I° - Proventi speciali	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00
	TOTALE CAPO II°	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00
	RIASSUNTO DEL TITOLO I°							
	ENTRATE EFFETTIVE							
	CAPO I° - Entrate ordinarie	549.309,00	2.883,91	552.192,91	444.841,35	81.160,08	526.001,43	- 26.191,48
	CAPO II° - Entrate straordinarie	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00
	TOTALE TITOLO I°	549.509,00	2.883,91	552.392,91	444.841,35	81.160,08	526.001,43	- 26.391,48
	TITOLO III°							
	PARTE I° - Partite di giro -							
11	Anticipazioni per servizio economato	2.582,00	-	2.582,00	2.582,00	-	2.582,00	-
12	Riscossioni per partite di giro diverse	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
13	Ritenute erariali su redditi tassabili in via rivalsa (IRPEF) e ritenute sindacali	45.000,00	-	45.000,00	38.116,33	-	38.116,33	- 6.883,67
14	Riscossioni per contributi INPS - SCAU - ENPDEDP	98.000,00	-	98.000,00	86.156,98	-	86.156,98	- 11.843,02
	TOTALE PARTE I°	146.582,00	-	146.582,00	126.855,31	-	126.855,31	- 19.726,70

ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
15	PARTE II° - Gestioni speciali - Entrata per controvalore materiale ittico seminato proveniente dallo Stabilimento	284.000,00	-	284.000,00	219.025,00		219.025,00	- 64.975,00
	TOTALE PARTE I°	284.000,00	-	284.000,00	219.025,00	-	219.025,00	- 64.975,00
	RIASSUNTO DEL TITOLO III° PARTE I° - Parte di giro	146.582,00	-	146.582,00	126.855,31	-	126.855,31	- 19.726,70
	PARTE II° - Gestioni speciali	284.000,00	-	284.000,00	219.025,00	-	219.025,00	- 64.975,00
	TOTALE TITOLO III°	430.582,00	-	430.582,00	345.880,31	-	345.880,31	- 84.701,70
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA ENTRATE							
	Avanzo di amministrazione		55.298,70	55.298,70				-
	TITOLO I° - Entrate effettive -	549.509,00	2.883,91	552.392,91	444.841,35	81.160,08	526.001,43	- 26.391,48
	TITOLO III° - Partite di giro -	430.582,00	-	430.582,00	345.880,31	-	345.880,31	- 84.701,70
	TOTALE ENTRATE	980.091,00	58.182,61	1.038.273,61	790.721,66	81.160,08	871.881,74	- 111.093,17
	TOTALE GENERALE PARTE PRIMA ENTRATE	980.091,00	58.182,61	1.038.273,61	790.721,66	81.160,08	871.881,74	- 111.093,17
	RESIDUI - CONTO RESIDUI ANNI PRECEDENTI				38.015,09	5.163,00	43.178,09	
	TOTALE COMPLESSIVO				828.736,75	86.323,08	915.059,83	
	DISAVANZO FINANZIARIO				34.058,06			
	TOTALE A PAREGGIO				862.794,81			

PARTE SECONDA - SPESE								
ART.	DESCRIZIONE	AMMONTARE RESIDUI	VARIAZIONI	AMMONTARE DEFINITIVO	SOMME PAGATE	SOMME RIACCERTATE	TOTALE IMPEGNI	RESIDUI STRALCIATI
	IN CONTO RESIDUI							
R36_1_07	Spesa per pag. imposte arr. Dovute all'Erario	3.207,42	-	3.207,42	-	-	-	-3207,42
R14_09	Spese per compenso concess. Permessi riserve	240,40	-	240,40	-	-	-	-240,00
R20_1_10	Spese derivanti da procedure di conversione	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	
R23_10	Spese per acquisto disinfettanti e medicinali	303,00	-	303,00	-	-	-	-303,00
R1_11	Indennità e Rimborso spese Amm.ri e Rev. Conti	11.573,24	-	11.573,24	11.573,24	0,00	11.573,24	
R2_11	Stipendi Indennità e rimborso spese pers. Segreteria	6.139,00	-	6.139,00	6.139,00	0,00	6.139,00	
R3_11	Accantonamento su fondo di quiescenza	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	
R4_11	Spese riscald. Luce telefono pulizia locali ufficio	817,45	-	817,45	817,45	-	817,45	
R5_11	Spese di cancelleria postali e stampati	304,70	-	304,70	304,70	-	304,70	
R9_11	Spese legali e di consulenza	2.818,09	-	2.818,09	2.818,09	0,00	2.818,09	
R13_11	Spese compenso concess. Permessi acque libere	453,99	-	453,99	453,99	-	453,99	
R14_11	Spesa compenso concess. Permessi riserve	2.609,72	-	2.609,72	2.609,72	0,00	2.609,72	
R18_11	Spese per il personale addetto	357,48	-	357,48	357,48	0,00	357,48	
R19_11	Accantonamento su fondo quiescenza	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	
R20_11	Spese per consulenza sanitaria ed ass. tecnica	62,92	-	62,92	62,92	-	62,92	
R20_1_11	Spese derivanti da procedure di conversione	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	
R21_11	Spese per acquisto materiale rapido consumo	233,33	-	233,33	233,33	0,00	233,33	
R22_11	Spese acquisto mangime	1.738,73	-	1.738,73	1.738,73	-	1.738,73	
R23_11	Spese per acquisto disinfettanti e medicinali	618,31	-	618,31	618,31	-	618,31	
R24_11	Spese per riscaldamento luce telefono Sim	630,00	-	630,00	630,00	-	630,00	
R25_11	Spese manutenzione impianti e attrezzature	3.563,93	-	3.563,93	3.563,93	0,00	3.563,93	
R28_11	Spese attività di ripopolamento acque libere	681,01	-	681,01	681,01	-	681,01	
R30_11	Spese attività di ripopolamento riserve	1.344,52	-	1.344,52	1.344,52	-	1.344,52	
R39_1_11	Lavori straordinari Stabilimento	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	
R44_11	Spese per apparecchiature diverse	302,50	-	302,50	302,50	-	302,50	
	TOTALE	70.499,74	-	70.499,74	41.248,92	25.500,00	66.748,92	- 3.750,42

ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	MINORI SPESE
	IN CONTO COMPETENZE							
	TITOLO I° - Spese effettive - CAPO I° - Spese ordinarie - CAT. I° - Servizi degli organi del Consorzio							
1	Indennità e rimborso spese Amministratori e Revisori dei Conti	28.000,00	-	28.000,00	12.081,90	11.204,04	23.285,94	4.714,06
2	Stipendi indennità e rimborso spese personale segreteria	130.000,00	-	130.000,00	117.327,13		117.327,13	12.672,87
3	Accantonamento su fondo di quiescenza	4.000,00	-	4.000,00	2.563,28	1.436,72	4.000,00	0,00
4	Spese per riscaldamento luce telefono e pulizia locali ufficio	12.000,00	2.500,00	14.500,00	11.337,17	1.103,70	12.440,87	2.059,13
5	Spese di cancelleria postali e stampati	16.000,00	-	16.000,00	13.091,39	100,04	13.191,43	2.808,57
6	Spese pubblicazione periodico "Il Pescatore" e pubblicazioni divulgative	-	-	-	-		-	-
7	Spese casuali ed impreviste	3.000,00	-	3.000,00	374,11		374,11	2.625,89
8	Interessi per rimborso mutuo	-	-	-	-		-	-
9	Spese legali e di consulenza	6.000,00	-	6.000,00	2.807,20	2.613,60	5.420,80	579,20
10	Rimborso quote non dovute	500,00	-	500,00	236,00	125,00	361,00	139,00
11	Spese per abbonamento a periodici e quotidiani	300,00	-	300,00	253,30		253,30	46,70
12	Quote spettanti alle sezioni su tesseramento ordinario	7.500,00	-	7.500,00	6.541,59		6.541,59	958,41
13	Spesa per compenso ai concessionari su quote associative temporanee	500,00	-	500,00	490,50		490,50	9,50
14	Spese per compenso ai concessionari per quote riserve	3.000,00	-	3.000,00	1.245,50	928,50	2.174,00	826,00
15	Spese per amministrazione e manutenzione beni patrimoniali	2.500,00	-	2.500,00	1.347,93		1.347,93	1.152,07
16	Spese per tributi imposte tasse e assicur. Ufficio	8.000,00	1.500,00	9.500,00	7.651,41	10,32	7.661,73	1.838,27
	TOTALE CAT. I°	221.300,00	4.000,00	225.300,00	177.348,41	17.521,92	194.870,33	30.429,67

ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	MINORI SPESE
CAT. II° - Stabilimento Ittico -								
17	Spese per tributi imposte tasse e assicur. Stabilimento	12.000,00	4.500,00	16.500,00	9.156,85	1.735,75	10.892,60	5.607,40
18	Spese per il personale addetto	155.000,00	-	155.000,00	149.907,46	487,88	150.395,34	4.604,66
19	Accantonamento al fondo di quiescenza	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
20	Spesa per consulenza sanitaria ed assistenza tecnica	14.000,00	-	14.000,00	6.343,31	6.331,93	12.675,24	1.324,76
20_1	Spese derivanti da procedure di conversione	11.090,00	-	11.090,00	-	11.090,00	11.090,00	-
21	Spese per acquisto materiale rapido consumo	3.000,00	-	3.000,00	1.276,97	97,10	1.374,07	1.625,93
22	Spese per acquisto mangime	45.000,00	-	45.000,00	43.539,42	-	43.539,42	1.460,58
23	Spese per acquisto disinfettanti e medicinali	3.500,00	-	3.500,00	2.322,99	-	2.322,99	1.177,01
24	Spese per riscaldamento luce e telefono	32.000,00	7.682,61	39.682,61	31.199,93	7.361,69	38.561,62	1.120,99
25	Spese per manutenzione impianti e attrezzature	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.197,18	-	6.197,18	1.802,82
TOTALE CAT. II°		285.590,00	14.182,61	299.772,61	249.944,11	31.104,35	281.048,46	18.724,15
CAT. III° - Ripopolamento ittico acque libere								
26	Canoni di locazione torrenti e laghi	-	-	-	-	-	-	-
27	Spese per attività di ripopolamento	1.000,00	-	1.000,00	425,09	-	425,09	574,91
28	Spese per attività di ripopolamento acque libere	10.000,00	-	10.000,00	7.314,56	383,48	7.698,04	2.301,96
29	Spesa reale per acquisto materiale ittico acque libere	7.000,00	-	7.000,00	6.016,49	-	6.016,49	983,51
TOTALE CAT. III°		18.000,00	-	18.000,00	13.756,14	383,48	14.139,62	3.860,38
CAT. IV° - Ripopolamento ittico riserve								
30	Spese per attività di ripopolamento riserve turistiche	7.000,00	-	7.000,00	5.030,92	-	5.030,92	1.969,08
31	Spesa reale per acquisto materiale ittico riserve	9.000,00	-	9.000,00	8.754,98	-	8.754,98	245,02
TOTALE CAT. IV°		16.000,00	-	16.000,00	13.785,90	-	13.785,90	2.214,10

ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	MINORI SPESE
	CAT. V° - Attività agonistica e sportiva							
32	Spese di organizzazione per attività agonistica	2.000,00	-	2.000,00	1.489,01		1.489,01	510,99
33	Spesa reale per acquisto materiale ittico attività agonistica	1.500,00	-	1.500,00	-		-	1.500,00
	TOTALE CAT. V°	3.500,00	-	3.500,00	1.489,01	-	1.489,01	2.010,99
34	Fondo di riserva	2.619,00	- 2.000,00	619,00	-		-	619,00
	TOTALE CAT. VI°	2.619,00	- 2.000,00	619,00	-	-	-	619,00
	RIASSUNTO DEL CAPO I°							
	CAT. I° - Servizi degli organi del Consorzio	221.300,00	4.000,00	225.300,00	177.348,41	17.521,92	194.870,33	30.429,67
	CAT. II° - Stabilimento Ittico	285.590,00	14.182,61	299.772,61	249.944,11	31.104,35	281.048,46	18.724,15
	CAT. III° - Ripopolamento ittico acque libere	18.000,00	-	18.000,00	13.756,14	383,48	14.139,62	3.860,38
	CAT. IV° - Ripopolamento ittico riserve	16.000,00	-	16.000,00	13.785,90	-	13.785,90	2.214,10
	CAT. V° - Attività agonistica e sportiva	3.500,00	-	3.500,00	1.489,01	-	1.489,01	2.010,99
	CAT. VI° - Fondo di riserva	2.619,00	- 2.000,00	619,00	-	-	-	619,00
	TOTALE CAPO I°	547.009,00	16.182,61	563.191,61	456.323,57	49.009,75	505.333,32	57.858,29
	CAPO II° - SPESE STRAORDINARIE - CAT. I° - Ripopolamento ittico -							
35	Spesa per acquisto materiale ittico acque libere	-	5.000,00	5.000,00	-		-	5.000,00
35_1	Spese attività ripopolamento acque libere	-	3.000,00	3.000,00	1.138,20	543,13	1.681	1.318,67
36	Spesa per acquisto materiale ittico riserve	-	10.000,00	10.000,00	9.358,77		9.358,77	641,23
36_1	Spese per pagamento imposte arretrate dovute all'erario							
	TOTALE CAT. I°	-	18.000	18.000	10.497	543,13	11.040,10	6.959,90

ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	MINORI SPESE
	CAT. II°							
37	Accantonamento straord. Fondo quiescenza	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000	-
38	Quota capitale per rimborso mutuo	-	-	-	-	-	-	-
39	Fondo per pubblicazioni divulgative	-	1.500,00	1.500,00	444,65	-	444,65	- 1.055,35
39_1	Lavori straordinari allo Stabilimento	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. II°	-	6.500,00	6.500,00	444,65	5.000,00	5.444,65	- 1.055,35
	RIASSUNTO DEL CAPO II°							
	CAT. I° - Ripopolamento ittico	-	18.000	18.000	10.497	543,13	11.040	- 6.959,90
	CAT. II° - Servizi degli organi del Consorzio	-	6.500,00	6.500,00	444,65	5.000,00	5.444,65	- 1.055,35
	TOTALE CAPO II°	-	24.500,00	24.500,00	10.941,62	5.543,13	16.484,75	- 8.015,25
	RIASSUNTO DEL TITOLO I°							
	SPESE EFFETTIVE							
	CAPO I° - SPESE ORDINARIE	547.009,00	16.182,61	563.191,61	456.323,57	49.009,75	505.333,32	- 57.858,29
	CAPO II° - SPESE STRAODINARIE	-	24.500,00	24.500,00	10.941,62	5.543,13	16.484,75	- 8.015,25
	TOTALE TITOLO I°	547.009,00	40.682,61	587.691,61	467.265,19	54.552,88	521.818,07	- 65.873,54
	CAT. I° - Acquisto beni -							
40	Spese per acquisto beni patrimoniali	500,00	-	500,00	-	-	-	- 500,00
41	Spese per ampliamento beni patrimoniali	500,00	-	500,00	-	-	-	- 500,00
	TOTALE CAT. I°	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00

ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	MINORI SPESE
	CAT. II° - Beni mobili macchine e attrezzature -							
42	Spesa per acquisto mobili macchine e arredi d'ufficio	500,00	6.000,00	6.500,00	-	6.308,41	6.308	191,59
43	Spesa per acquisto apparecchiature per lo Stabilimento ittico	500,00	3.000,00	3.500,00	1.571,47		1.571,47	1.928,53
44	Spese per apparecchiature diverse stabilimento	500,00	-	500,00	-		-	500,00
45_1	Spese per manutenz. Automezzi e attrezz. Sim	-	8.500,00	8.500,00	6.828,92		6.828,92	1.671,08
	TOTALE CAT. II°	1.500,00	17.500,00	19.000,00	8.400,39	6.308,41	14.708,80	4.291,20
	CAT. III° - Estinzione debiti -	-	-	-	-	-	-	-
	RIASSUNTO DEL TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE							
	CAT. I° - Acquisto beni	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
	CAT. II° - Beni mobili macchine e attrezzature	1.500,00	17.500,00	19.000,00	8.400,39	6.308,41	14.708,80	4.291,20
	CAT. III° - Estinzione di debiti	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II°	2.500,00	17.500,00	20.000,00	8.400,39	6.308,41	14.708,80	5.291,20
	TITOLO III° PARTE I° - Partite di giro							
45	Pagamento per anticipazioni servizi economato	2.582,00	-	2.582,00	2.582,00		2.582,00	-
46	Pagamento per partite di giro diverse	1.000,00	-	1.000,00	-		-	1.000,00
47	Pagamento per ritenute erariali su redditi tassabili in via di rivalsa (IRPEF) e quote sindacali	45.000,00	-	45.000,00	38.116,33		38.116,33	6.883,67
48	Pagamento per contributi INPS - SCAU - ENPDEDP	98.000,00	-	98.000,00	86.156,98		86.156,98	11.843,02
	TOTALE PARTE I°	146.582,00	-	146.582,00	126.855,31	-	126.855,31	19.726,69
	PARTE II° - Gestioni speciali							
49	Spesa per controvalore materiale ittico proveniente dallo Stabilimento per rip. Acque libere	165.000,00	-	165.000,00	121.761,10		121.761	43.238,90
50	Spesa per controvalore materiale ittico proveniente dallo stabilimento per rip. Riserve Turist.	110.000,00	-	110.000,00	93.465,00		93.465	16.535,00
51	Spese per controvalore materiale ittico proveniente dallo Stabilimento per attività agonistica	9.000,00	-	9.000,00	3.798,90		3.798,90	5.201,10
	TOTALE PARTE II°	284.000,00	-	284.000,00	219.025,00	0,00	219.025,00	-64.975,00

ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	MINORI SPESE
	RIASSUNTO DEL TITOLO III^o							
	PARTE I ^o - Partite di giro	146.582,00	-	146.582,00	126.855,31	-	126.855,31	- 19.726,69
	PARTE II - Gestioni Speciali	284.000,00	-	284.000,00	219.025,00	-	219.025,00	- 64.975,00
	TOTALE TITOLO III^o	430.582,00	-	430.582,00	345.880,31	-	345.880,31	- 84.701,69
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA - SPESA -							
	TITOLO I^o - Spese effettive	547.009,00	40.682,61	587.691,61	467.265,19	54.552,88	521.818,07	- 65.873,54
	TITOLO II^o - Movimenti di capitale	2.500,00	17.500,00	20.000,00	8.400,39	6.308,41	14.708,80	- 5.291,20
	TITOLO III^o - Partite di giro	430.582,00	-	430.582,00	345.880,31	-	345.880,31	- 84.701,69
	TOTALE GENERALE PARTE SECONDA SPESA	980.091,00	58.182,61	1.038.273,61	821.545,89	60.861,29	882.407,18	- 155.866,43
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	RESIDUI - CONTO RESIDUI -				41.248,92	25.500,00	66.748,92	
	TOTALE COMPLESSIVO				862.794,81	86.361,29	949.156,10	

2861

Consorzio Pesca - quadro di controllo	
10/04/2013	
Entrate	828.736,75
Riscontro	
Totale	828.736,75
Uscite	862.794,81
Riscontro	
Totale	862.794,81
Saldo d'esercizio	-34058,06
Fondo iniziale di cassa al 01/01/12	79.713,20
Disponib. cassa	45.655,14

CONSORZIO REGIONALE PESCA - VALLE D'AOSTA - RESIDUI
ENTRATE - ANNO 2012 -

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
R2_12	Quote associative temporanee	855,00
R3_12	Permessi riserve turistiche	9848,00
R4_12	Interessi attivi	45,18
R5_0_12	Proventi e recuperi diversi	2500,00
R6_1_12	Provento Amministrazione Reg.le per conduzione SIM	25000,00
R7_0_12	Provento Amministrazione Reg.le per tasse licenze pesca	31564,30
R7_9_12	Contributo riserva Grivel - Val Ferret	11347,60
		81160,08
	Anni precedenti	
R7_10_04	Contributo Riserva Martinet - Dora di Rhemes	1600,00
R3_05	Permessi riserve turistiche	1500,00
R7_10_06	Contributo riverain Martinet - Dora di Rhemes	800,00
R2_08	Quote associative temporanee	851,00
R3_08	Permessi riserve turistiche	412,00
		5.163,00
	TOTALE	86.323,08

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO ECONOMO

CONSORZIO REGIONALE PESCA - VALLE D'AOSTA - RESIDUI USCITE - ANNO 2012-

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
R1_12	Indennità e rimborso spese Amm.ri e Rev. Conti	11.204,04
R3_12	Accantonamento al fondo di quiescenza	1.436,72
R4_12	Spese per riscaldamento, luce, telefono, pulizia loc. ufficio	1.103,70
R5_12	Spese cancelleria postali e stampati	100,04
R9_12	Spese legali e di consulenza	2613,60
R10_12	Rimborso quote non dovute	125,00
R14_12	Spese compenso ai concessionari permessi acque riserve	928,50
R16_12	Spese per tributi, imposte, tasse ed assicurazioni ufficio	10,32
R17_12	Spese per tributi, imposte, tasse ed assicurazioni SIM	1735,75
R18_12	Spese per il personale addetto	487,88
R19_12	Accantonamento al fondo di quiescenza	4000,00
R20_12	Spese per consulenza sanitaria ed assistenza tecnica	6331,93
R20_1_12	Spese derivanti da procedure di conversione	11090,00
R21_12	Spese per acquisto materiale rapido consumo	97,10
R24_12	Spese per riscaldamento, luce, telefono, pulizia loc. Sim	7.361,69
R28_12	Spese per attività di ripopolamento acque libere	383,48
R35_1_12	Spese straord. Attività ripop. Acque libere	543,13
R37_12	Accantonamento straordinario al fondo di quiescenza	5.000,00
R42_12	Spese per acquisto mobili, macchine e arredi d'ufficio	6308,41
		60.861,29
	ANNI PRECEDENTI	
R20_1_10	Spese derivanti da procedure di conversione	10.000,00
R20_1_11	Spese derivanti da procedure di conversione	14000,00
R39_1_11	Lavori straordinari Stabilimento	1.500,00
		25.500,00
	TOTALE	86.361,29

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO ECONOMO

RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO

ESERCIZIO ANNO 2012

Tesseramento 203.762,32
Crediti art. 1-2 855,00
Totale **204.617,32**

Licenza governativa art. 7_0 0,00
Crediti art. 7_0 31.564,30
Totale **31.564,30**

Contributi vari art. 7_1/7_10 89.230,28
Crediti art. 7_1/7_10 11.347,60
Prov. speciali art. 5_0/5_1/6_2 6.688,61
Crediti 5_0/6_1 27.500,00
Interessi attivi art. 4 182,74
Crediti art. 4 45,18
Totale **134.994,41**

Proventi riserve art. 3 139.114,00
Crediti art. 3 9.848,00
Totale **148.962,00**

Controvalore euro
permessi omaggio **24.598,00**

Attività agonistica art. 6_0 5.863,40
Crediti art. 6_0 **5.863,40**

TOTALE ENTRATE 526.001,43

Partite di giro 126.855,31
Gestioni speciali **219.025,00**

TOTALE ENTRATE **871.881,74**

Incasso crediti pregressi 38.015,09
Crediti residui 5.163,00

TOTALE GENERALE ENTRATE **915.059,83**

Fornitura da Stabilimento 219.025,00

TOTALE GENERALE USCITE **949.156,10**

Saldo d'esercizio 34.096,27

Fondo di cassa al 01/01/2012 79.713,20

Avanzo di Amministrazione al
31/12/2012 **45.616,93**

GESTIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Costi diretti cat. 1 153.226,49
Investimenti art. 42 -
Debito residuo 6.308,41
Fondo pub. Div. Art.39 444,65
Debito residuo -
TOTALE **159.979,55**
Spese di
rappresentanza **3470,00**

GESTIONE STABILIMENTO
Costi diretti at. 2 237.014,64
Investimenti art. 43 1.571,47
Manut. Str. Auto. art. 45_1 6828,92
TOTALE **245.415,03**

GESTIONE ACQUE LIBERE
Costi diretti 57.969,81
Acquisto materiale ittico Art.29 6.016,49
Att. Str. Ripo. Libero Art. 35_1 1.138,20
Residuo Art. 35_1 543,13
TOTALE **65.667,63**
Semine Stabilimento **121.761,10**

Oneri per semine **15447,00**

GESTIONE RISERVE TURISTICHE
Costi diretti 42.299,57
Acquisto materiale ittico Art. 31 8.754,98
Investimenti art. 44 0,00
Acquisto str. Mat. Ittico Art. 36 9358,77
TOTALE **60.413,32**
Semine Stabilimento **93.465,00**
Oneri per semine **4161,00**

GESTIONE ATTIVITA' AGONISTICA
Costi diretti 5.051,34
Acquisto materiale ittico 0
TOTALE **5.051,34**
Semine Stabilimento **3.798,90**
Oneri per semine **1520,00**

TOTALE USCITE 536.526,87

Partite di giro 126.855,31
Gestioni speciali 219.025,00

TOTALE USCITE **882.407,18**

Pagamenti debiti pregressi 41.248,92
Debiti residui 25.500,00

TOTALE GENERALE USCITE **949.156,10**

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012

Consistenza di cassa al 31/12/2011	79.713,20	
Riscossioni in conto competenza	790.721,66	
Riscossioni in conto residui	38.015,09	

TOTALE RISCOSSIONI	908.449,95	908.449,95
Pagamenti in conto competenza	821.545,89	
Pagamenti in conto residui	41.248,92	

TOTALE PAGAMENTI	862.794,81	862.794,81
<i>Consistenza di cassa al 31/12/2012</i> corrispondente al saldo attivo presso Banca Unicredit.		45.655,14
Residui attivi	5.163,00	
Residui attivi in conto competenze	81.160,08	

TOTALE	86.323,08	86.323,08
Residui passivi	25.500,00	
Residui passivi in conto competenze	60.861,29	

TOTALE	86.361,29	86.361,29
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012		45.616,93

CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA - VALLE D'AOSTA

**CONSORZIO REGIONALE PER LA
TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO
DELLA PESCA - VALLE D'AOSTA**

Relazione del Collegio Revisori dei conti

al conto consuntivo per l'esercizio chiuso il 31-12-2012

I sottoscritti Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Regionale per la Tutela l'Incremento e l'Esercizio della Pesca, -Valle D'Aosta;

PRESO ATTO

del Conto Consuntivo relativo all'anno 2012 reso firmato dal Tesoriere Banca Unicredit S.p.a. del prospetto della Gestione dello Stabilimento Ittico in Morgex - La Salle, della Gestione delle Riserve, del Prospetto del Tesseramento e dei Permessi, della Contabilità Analitica per centri di Ricavo e di Costo, nonché della Situazione Patrimoniale,

CONSIDERATE

- le disposizioni della vigente legge regionale

hanno provveduto a **verificare e controllare** con il metodo della verifica a campione, relativamente a taluni documenti,

- la corrispondenza del conto di tesoreria con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto Consuntivo;
- la corrispondenza dei risultati di ciascun capitolo con quelli risultanti dalle scritture registrate sui libri contabili;
- la regolarità delle procedure di entrata e di spesa;
- il rispetto del principio di competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- le previsioni iniziali, stanziamenti definitivi, riscossioni e pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi;
- la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi;
- la corrispondenza dei valori delle fatture e dei crediti con le scritture effettuate;
- la variazione di consistenza dei residui attivi e passivi;
- la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- la regolare tenuta degli inventari, il loro adeguamento annuale e la corretta rappresentazione dell'attività e passività nel conto del patrimonio, nonché la rilevazione delle varia-



CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA - VALLE D'AOSTA

- zioni che le stesse hanno subito per effetto della gestione;
- la corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi;
 - l'osservanza delle disposizioni fiscali, di competenza del settore amministrativo interno;
 - la quantificazione delle indennità di fine rapporto;
 - il riaccertamento dei residui attivi e passivi con distinzione dell'anno di provenienza.

In Riferimento al CONTO CONSUNTIVO evidenziamo quanto segue :

Le risultanze del conto di tesoreria si riassumono come segue :

Consistenza di cassa al 31/12/2011	79.713,20
Riscossioni in c/competenza	790.721,66
Riscossioni in c/residui	38.015,09
TOTALE RISCOSSIONI	908.449,95
Pagamenti in c/competenza	821.545,89
Pagamenti in c/residui	41.248,92
TOTALE PAGAMENTI	862.794,81
Consistenza di cassa al 31/12/2012	45.655,14

Il fondo cassa al 31-12-2012 corrisponde al saldo attivo presso la Banca Unicredit filiale 08220 Aosta Conseil , località Avenue Du Coneil Commis 19 -11100 Aosta (AO).

Le risultanze della gestione finanziaria si riassumono come segue :

Consistenza di cassa al 31/12/2011	79.713,20
Riscossioni in c/competenza	790.721,66
Riscossioni in c/residui	38.015,09
TOTALE RISCOSSIONI	908.449,95
Pagamenti in c/competenza	821.545,89
Pagamenti in c/residui	41.248,92
TOTALE PAGAMENTI	862.794,81

Consistenza di cassa al 31/12/2012	45.655,14
Residui attivi	5.163,00
Residui attivi in c/competenze	81.160,08
TOTALE	86.323,08
Residui passivi	25.500,00
Residui passivi in c/competenze	60.861,29
TOTALE	86.361,29
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	45.616,93

CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA - VALLE D'AOSTA

Il Conto Consuntivo presentato dal Consiglio di Amministrazione è stato redatto prendendo come riferimento il Conto Consuntivo 2011, il Conto preventivo 2012 e il Conto preventivo 2013 si può riassumere come segue :

ENTRATE

Titolo I° - ENTRATE EFFETTIVE	
Capo I° - Entrate Ordinarie	
Cat. I° - Tesseramenti e Permessi	353.579,32
Cat. II° - Proventi dei beni del Consorzio	227,92
Cat. III° - Proventi speciali	40.052,01
Cat. IV° - Trasferimenti	132.142,18
Capo II° - Entrate Straordinarie	
Titolo III°	
Parte I° - Partite di giro	126.855,31
Parte II° - Gestioni speciali	219.025,00
TOTALE ENTRATE	871.881,74
Residui - Conto residui anni precedenti	43.178,09
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	915.059,83

USCITE

Titolo I° - SPESE EFFETTIVE	
Capo I° - Spese Ordinarie	
Cat. I° - Servizi degli organi del Consorzio	194.870,33
Cat. II° - Stabilimento Ittico	281.048,46
Cat. III° - Ripopolamento ittico acque libere	14.139,62
Cat. IV° - Ripopolamento ittico riserve turistiche	13.785,90
Cat. V° - Attività agonistica e sportiva	1.489,01
Capo II° - Spese Straordinarie	
Cat. I° - Ripopolamento ittico	11.040,10
Cat. II° - Servizi degli organi del Consorzio	5.444,65
Titolo II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cat. II° - Beni mobili macchine e attrezzature	14.708,80
Titolo III°	
Parte I° - Partite di giro	126.855,31
Parte II° - Gestioni speciali	219.025,00
TOTALE USCITE	882.407,18
Residui - Conto residui anni precedenti	66.748,92
TOTALE COMPLESSIVO USCITE	949.156,10



CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA - VALLE D'AOSTA

DIFFERENZA ENTRATE - USCITE 2012	-34.096,27
FONDO CASSA AL 01/01/2012	79.713,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	45.616,93

In particolare confermiamo l'esatta corrispondenza del Conto Consuntivo e delle risultanze della gestione alle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha inoltre preso in esame gli allegati al Conto Consuntivo

In riferimento alla **Situazione Patrimoniale**

Evidenziamo che

- nel conto del patrimonio sono rilevati i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
- che nel conto del Patrimonio sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza suscettibili di valutazione, che in sintesi sono così rappresentati :

ENTRATE

Titolo I° - ENTRATE EFFETTIVE	
Capo I° - Entrate Ordinarie	
Cat. I° - Tesseramenti e Permessi	353.579,32
Cat. II° - Proventi dei beni del Consorzio	227,92
Cat. III° - Proventi speciali	40.052,01
Cat. IV° - Trasferimenti	132.142,18
Capo II° - Entrate Straordinarie	
Titolo III°	
Parte I° - Partite di giro	126.855,31
Parte II° - Gestioni speciali	219.025,00
TOTALE ENTRATE	871.881,74
Residui - Conto residui anni precedenti	43.178,09
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	915.059,83

USCITE

Titolo I° - SPESE EFFETTIVE	
Capo I° - Spese Ordinarie	
Cat. I° - Servizi degli organi del Consorzio	194.870,33
Cat. II° - Stabilimento Ittico	281.048,46
Cat. III° - Ripopolamento ittico acque libere	14.139,62

CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA - VALLE D'AOSTA

Cat. IV° - Ripopolamento ittico riserve turistiche	13.785,90
Cat. V° - Attività agonistica e sportiva	1.489,01
Capo II° - Spese Straordinarie	
Cat. I° - Ripopolamento ittico	11.040,10
Cat. II° - Servizi degli organi del Consorzio	5.444,65
Titolo II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cat. II° - Beni mobili macchine e attrezzature	14.708,80
Titolo III°	
Parte I° - Partite di giro	126.855,31
Parte II° - Gestioni speciali	219.025,00
TOTALE USCITE	882.407,18
Residui - Conto residui anni precedenti	66.748,92
TOTALE COMPLESSIVO USCITE	949.156,10
DIFFERENZA ENTRATE - USCITE 2012	-34.096,27
FONDO CASSA AL 01/01/2012	79.713,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	45.616,93

- i beni sono tutti valutati secondo criteri differenziati per categoria di beni;

CONCLUSIONI

Gli scriventi componenti del Collegio dei Revisori

dichiarano e attestano

di aver svolto i compiti di controllo amministrativo e contabile con attenzione ed in assoluta indipendenza nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni della contabilità;

- di aver verificato la regolarità contabile e amministrativa della gestione dell'Ente, nonché la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili con le relative delibere;
- di aver partecipato alle Riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- di aver effettuato nel corso dell'esercizio i dovuti controlli trimestrali, stesa la relazione al bilancio di previsione, nonché a campione il controllo amministrativo,



esprimono

CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA - VALLE D'AOSTA

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del Conto Consuntivo, e all'allegata Situazione Patrimoniale.

Aosta li

Il Presidente 

I Membri

